

**CONGREGAZIONE DEI ROGAZIONISTI
DEL CUORE DI GESÙ**

NORME

Roma 2010

NORME

I Ristampa 2016

CONGREGAZIONE DEI ROGAZIONISTI
DEL CUORE DI GESÙ

NORME

Roma 2010

Presentazione

Il Santo Padre Benedetto XVI nel messaggio rivolto al nostro XI Capitolo Generale (2010) ha ricordato l'impegno particolare che aveva ricevuto tale assise: "Voi intendete rivedere e approvare le Costituzioni e le Norme del vostro Istituto per adeguarle specialmente alla nuova sensibilità ecclesiale scaturita dal Concilio Vaticano II e codificata nel vigente Codice di Diritto Canonico. Tale impegno riveste particolare importanza, poiché si tratta di presentare all'intera Famiglia religiosa i testi di riferimento sui quali ognuno dovrà conformare la propria esperienza di vita fraterna e apostolica, per essere segno eloquente dell'amore di Dio e strumento di salvezza in ogni ambiente. Iddio benedica questi vostri propositi! Perché ciò sia fruttuoso occorre che conserviate fedelmente il patrimonio spirituale tramandatovi dal vostro Fondatore, sant'Annibale Maria Di Francia, che amò con intensità il Cristo, e a Lui sempre si ispirò nell'attuazione di un provvido apostolato vocazionale come

pure di una coraggiosa opera in favore del prossimo bisognoso”.

Il mandato di rivedere e aggiornare la nostra normativa era stato affidato alla Congregazione dal X Capitolo Generale (2004) per le motivazioni che così riassumevo nella presentazione del documento capitolare *La Regola di Vita Rogazionista*: “L’esigenza di compiere una rilettura della nostra normativa, a distanza di diversi decenni dall’approvazione ottenuta in seguito al rinnovamento apportato dal Vaticano II è emersa sia per i mutamenti socio culturali del contesto in cui viviamo, con i quali siamo chiamati a confrontarci e sia per gli sviluppi della teologia sulla vita religiosa nel più recente magistero della Chiesa”¹.

Lo stesso Santo Padre, inoltre, nell’Esortazione Apostolica *Vita Consecrata* aveva sottolineato questo bisogno: “Torna oggi impellente per ogni Istituto la necessità di *un rinnovato riferimento alla Regola*, perché in essa e nelle Costituzioni è racchiuso un itinerario di sequela, qualificato da uno specifico carisma autentificato dalla Chiesa” (n. 37).

Saggiamente il X Capitolo Generale, avendo preso atto di tale necessità, ha dato alla Congregazione e

¹ *La Regola di Vita Rogazionista* (RVR), Documento XI Capitolo Generale, Roma (dicembre 2010), pag. 6.

quindi al Governo Generale le opportune indicazioni di merito e di metodo in ordine a questo aggiornamento. In concreto ha evidenziato l'esigenza che tale azione fosse frutto della partecipazione dei singoli congregati e delle comunità religiose in modo da favorire la necessaria riappropriazione della nostra "regola di vita".

Con il lavoro svolto durante l'intero sessennio sui due testi fondamentali delle Costituzioni e Norme abbiamo preso consapevolezza, ogni giorno di più, che la normativa dell'Istituto, per natura sua, costituisce l'espressione giuridica e pratica del carisma che dallo Spirito è stato consegnato al nostro santo Fondatore Padre Annibale Maria, carisma da lui vissuto in pienezza come via di santità e affidato a noi attraverso il suo esempio e gli scritti, fra i quali in primo luogo le *Dichiarazioni e Promesse* e le prime Costituzioni.

Un Istituto religioso, infatti, poiché vive nel contesto di una realtà socio culturale, che compie un suo proprio cammino, ha bisogno di leggere i segni dei tempi per "incarnarsi" in essa, ma nello stesso tempo deve salvaguardare e custodire la propria identità ideale con la fedeltà al carisma ricevuto.

Il santo Padre, pertanto, ci ha ricordato l'esigenza che in tale aggiornamento fosse *conservato fedelmente il patrimonio spirituale* tramandatoci da Padre Anni-

bale. Egli, attraverso il competente dicastero, dopo aver approvato le prime Costituzioni come rispondenti al carisma ricevuto dallo Spirito, continua a verificare che negli aggiornamenti che si succedono sia tutelata questa coerenza con quel dono originario, e quindi con l'approvazione garantisce questa continuità.

Il testo normativo che abbiamo ora nelle mani, pertanto, è frutto della volontà del X Capitolo Generale; raccoglie il lavoro di riflessione e confronto compiuto da tutti noi, nelle comunità, durante il precedente sessennio, anche con l'aiuto di esperti; è stato con cura rivisto dall'XI Capitolo Generale; è stato infine sottoposto all'approvazione della Sede Apostolica, avvenuta dopo alcuni adeguamenti giudicati opportuni o necessari.

Come ci ha ricordato il Santo Padre, questo nostro lavoro di revisione e aggiornamento della normativa, nella sua fase di elaborazione e a maggior ragione nel suo completamento, ha la finalità di offrire *all'intera Famiglia religiosa i testi di riferimento sui quali ognuno dovrà conformare la propria esperienza di vita fraterna e apostolica.*

Non avrebbe senso, infatti, avere rivisitato la nostra normativa semplicemente per se stessa, dal momento che essa per sua natura ha un legame vivo, esistenziale con la vita e l'apostolato della Congregazione. Pertan-

to “occorre un cammino di conversione personale e comunitaria al valore della Regola”², perché essa è *espressione della consacrazione, garanzia dell’identità carismatica, sostegno della comunione fraterna, progetto della missione.*

Una volta aggiornata la nostra regola di vita, quindi, abbiamo bisogno di rinnovare il nostro rapporto personale e comunitario con essa, ridarle lo spazio che compete nella nostra quotidianità. La regola diventi una guida e uno stimolo per il nostro itinerario personale di santità.

Sappiamo che si può correre il rischio, in generale, ogni volta che si fa riferimento ad una regola, che la sua osservanza puntuale, o come si suole dire alla “lettera”, mortifichi lo “spirito” da cui essa nasce, che è la carità, regola suprema della legge; ma d’altra parte siamo consapevoli che lo spirito che anima la regola chiede di incarnarsi nella lettera, nella sua fedele e puntuale osservanza.

L’XI Capitolo Generale ha voluto che le Costituzioni fossero corredate dalle due appendici: “Soccorso ed evangelizzazione dei poveri” e “Dichiarazioni e promesse”. Questo secondo testo, che possiamo definire la regola spirituale dell’Istituto, viene allegato alle Costituzioni quest’anno, nel centenario della sua

²RVR, 11.

stesura. In questi due documenti il nostro santo Padre Fondatore ci accompagna come guida spirituale nella nuova via di santità che egli per primo ha aperto nella Chiesa attraverso il carisma ricevuto. In essi, superando alcuni dettagli comprensibilmente legati al tempo, siamo in grado di cogliere lo spirito o l'anima della nostra normativa.

Abbiamo la consapevolezza di vivere oggi in un mondo globalizzato nel quale sembrano rarefarsi le certezze di un tempo. A motivo dei repentini mutamenti, negli ambiti più diversi nei quali siamo coinvolti, anche religiosi, in noi può subentrare la voglia largamente diffusa di andare avanti senza precisi punti di riferimento.

La regola di vita non ci toglie la “libertà che abbiamo in Cristo Gesù” (Gal 2, 4) ma, attraverso la sua osservanza, ci garantisce di andare avanti nella via della vita, ancorati alle certezze che provengono a noi dal vangelo, dal magistero della Chiesa, dalla guida carismatica del nostro Padre Fondatore, dalla tradizione viva della nostra Congregazione.

Siamo chiamati, quindi, a ricevere dalle mani di Padre Annibale queste Costituzioni e Norme e ad accogliere il suo invito, formulato nelle ultime raccomandazioni delle Dichiarazioni e Promesse, ad averle fa-

miliari, a metterle in pratica fedelmente, ad amarle come amiamo la nostra Famiglia Religiosa che in esse intende rispecchiarsi, a pregare perché il Signore ci conceda di conformare ad esse la nostra vita e la missione che ci attende.

Riteniamo provvidenziale la coincidenza del dono della normativa rinnovata in occasione dell'Anno Eucaristico, nel 125° del Primo Luglio. Il legame appare subito evidente. È giusto infatti che la Regola di vita ci venga simbolicamente donata dal nostro Fondatore e divino Superiore. Inoltre l'Eucarestia è il Verbo di Dio che si fa carne per il nostro nutrimento; Egli ci nutre con il suo Corpo e con la sua Parola, memoriale della nostra alleanza sponsale che, per noi Rogazionisti, si identifica nella intelligenza e nello zelo del Rogate. La nostra regola di vita vuole tradurre nella concretezza del quotidiano lo zelo del Rogate che vogliamo custodire nella nostra mente e nel nostro cuore.

Accogliamo le nuove Costituzioni e Norme nella festa della Natività della Beata Vergine Maria. Riceviamole dai Sacri Cuori, nostri Divini Superiori. Possano, con il loro aiuto, divenire per noi, ogni giorno di più, manifestazione della parola evangelica del Rogate e, quindi, “lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino” (Sal 118, 105).

Vi invito personalmente e comunitariamente, a una loro lettura e meditazione costante e attenta, accogliendo lo spirito e la novità, e cercando di approfondire tutte le loro dimensioni, avendo lo stesso atteggiamento di Maria nel custodire e meditare: “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditando nel suo cuore” (Lc 2, 19).

Roma, 8 settembre 2011

P. Angelo A. Mezzari, R.C.J.
Superiore Generale

FONTI E SIGLE

Documenti del Magistero

CCEO	= Codice di Diritto Orientale
CIC	= Codice di Diritto Canonico
DV	= Dei Verbum
FT	= Faciem Tuam
LG	= Lumen Gentium
MR	= Mutuae Relationes
NMI	= Novo Millenio Ineunte
OT	= Optatam Totius
PC	= Perfectae Caritatis
PdV	= Pastores dabo vobis
PI	= Potissimum Istitutionis
PO	= Presbiterorum Ordinis
RdC	= Ripartire da Cristo
RM	= Redemptoris Missio
RVR	= La Regola di Vita Rogazionista
SC	= Sacrosanctum Concilium
VC	= Vita Consecrata
VFC	= Vita fraterna in Comunità

Documenti e Letteratura Rogazionista

AdR	= Apostoli del Rogate
AR	= Antologia Rogazionista
C	= Costituzioni
CSL	= Chiamati a stare con Lui
DC	= Documenti Capitolari (1980)
DD	= Dichiarazioni e Decreti (1969)
N	= Norme

PARTE PRIMA

Vita e Consacrazione religiosa

CAPITOLO I

Identità (Cost. art. 1-23)

Art. 1

Norma fondamentale della vita consacrata è seguire Cristo casto, povero e obbediente fino alla morte di croce (cf. Fil 2,8)³, per essere santi come Lui è Santo (cf. Lv 11,44; Mt 5,48).

Radicati nella consacrazione battesimale, mediante la professione dei consigli evangelici e l'obbedienza al comando del Rogate, seguiamo Gesù più da vicino e tendiamo alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio⁴.

³ Cf. *Perfectae caritatis* (PC), 1.

⁴ Cf. CIC 573 §1.

Art. 2

Mediante il voto di obbedienza al comando del Rogate, assumiamo l'impegno di implorare dalla divina misericordia il dono dei buoni evangelici operai, di propagare nella Chiesa questo spirito di preghiera, di essere operai compassionevoli nell'educazione e cura dei fanciulli e dei giovani, specialmente bisognosi ed emarginati, e nell'evangelizzazione e soccorso dei poveri.

CAPITOLO II

La Formazione

(Cost. art. 73- 120)

Art. 3

La formazione, iniziale e permanente, è un processo unitario che abbraccia tutta la vita, teso alla perfezione della carità mediante la configurazione a Cristo.

Essa si qualifica come integrale e specifica, progressiva e continua. Infatti accompagna la persona nelle diverse fasi della crescita, abbraccia ogni sua dimensione ed è centrata sulla spiritualità e missione dell'Istituto.

FORMAZIONE INIZIALE

Art. 4

La formazione rogazionista è regolata, secondo le Costituzioni, dalla *Ratio Institutionis*, che indica fini, obiettivi, mezzi e percorsi da seguire.

Il Superiore Generale è il primo responsabile della formazione. Egli, in collaborazione con i responsabili ai vari livelli e nella sussidiarietà, indica gli obiettivi e ne verifica l'attuazione. Con il consenso del suo Consiglio, promulga e aggiorna periodicamente la *Ratio*.

Art. 5

La *Ratio* viene adattata alle esigenze delle Circoscrizioni attraverso il *Direttorio* approvato dal Superiore Generale con il suo Consiglio.

La Circoscrizione inserita in una Chiesa Orientale, per il *governo esterno* (liturgia, apostolato) segue il Codice di Diritto Orientale e per il *governo interno* (organizzazione, formazione) il Codice di Diritto Canonico⁵.

Art. 6

Nell'azione formativa è coinvolta tutta la Comunità religiosa. Rivestono però ruolo specifico: il Superiore della Casa, il Padre Spirituale, il Formatore/Prefetto, il Maestro dei novizi, l'Animatore vocazionale. Il Consiglio di formazione è nominato dal Superiore di Circoscrizione e, sotto la guida del Supe-

⁵ Cf. *Codice di diritto Orientale* (CCEO), 432.

riore locale, cura tutti gli aspetti dell'azione formativa con regolari incontri di programmazione e verifica. Responsabili e collaboratori vivono in armonia di intenti tra loro e con i membri della Comunità, offrendo in tal modo una testimonianza concreta di vita fraterna in comunità.

IL FORMATORE / PREFETTO

Art. 7

Nelle Case di formazione vi sia il Formatore/Prefetto, nominato dal Superiore di Circoscrizione. Egli si distingue per pietà, spirito religioso ed apostolico ed è dotato di esperienza, prudenza e scienza pedagogica.

Il Formatore/Prefetto, d'intesa con il Superiore locale, accompagna la formazione dei giovani secondo le indicazioni della *Ratio*, del *Direttorio* e del Consiglio di formazione. Insieme con i suoi collaboratori prepara il piano formativo annuale.

PREPARAZIONE AL NOVIZIATO

Art. 8

Il periodo che precede il Noviziato è un tempo formativo specifico a norma delle nostre Costituzio-

ni⁶. I candidati al Noviziato si impegnano ad acquisire in questo tempo un'appropriata vita spirituale ed una iniziale conoscenza del carisma rogazionista.

Art. 9

L'immediata preparazione al Noviziato, della durata di almeno sei mesi, ha lo scopo di approfondire la verifica dei segni della vocazione e le attitudini del candidato.

AMMISSIONE AL NOVIZIATO

Art. 10

L'ammissione al Noviziato spetta al Superiore di Circoscrizione con il parere del suo Consiglio⁷.

Due mesi prima dell'ingresso in Noviziato, il candidato fa liberamente domanda al Superiore di Circoscrizione.

Il Superiore della Casa riceve la domanda e, udito il Consiglio di formazione, con il parere del Consiglio di Casa la trasmette al Superiore di Circoscrizione, allegando una relazione sul candidato, nella quale

⁶ Cf. *Costituzioni* (C), 95-96.

⁷ Cf. C 99.

si attesta la salute, l'indole adatta e la maturità sufficiente per assumere la vita religiosa rogazionista, secondo le indicazioni della *Ratio*. A tale scopo, all'occorrenza, vengono consultati anche esperti nelle scienze umane, salvaguardando sempre la buona fama e l'intimità della persona⁸.

L'ingresso al Noviziato è preceduto da un apposito corso di esercizi spirituali.

NOVIZIATO

Art. 11

Con il Noviziato si inizia la vita nella Congregazione⁹ e la preparazione specifica alla consacrazione religiosa.

Il Novizio, alla luce del vangelo e secondo lo spirito di sant'Annibale Maria Di Francia, approfondisce la conoscenza del Cristo del Rogate, si immedesima della compassione di Cristo per le folle stanche e sfinite come pecore senza pastore, impara la scienza sublime della preghiera per le vocazioni e si infiamma di zelo per diffonderla. Egli apprende inoltre

⁸ Cf. CIC 642, 220.

⁹ Cf. CIC 646.

lo spirito delle opere di carità in favore dei piccoli e dei poveri.

Art. 12

I Novizi sono partecipi di tutti i benefici e grazie spirituali concessi alla nostra famiglia religiosa. Se muoiono prima della professione, ricevono gli stessi suffragi dei confratelli professi. Se lo desiderano possono emettere in punto di morte la professione, che non ha tuttavia valore giuridico.

PRIMA PROFESSIONE

Art. 13

Due mesi prima della fine del Noviziato, il Maestro invia al Superiore di Circostrizione, insieme alla domanda del candidato, una relazione completa sulla idoneità alla professione, allegando anche il parere del Consiglio di Casa.

Se ammesso alla professione, il novizio si prepara con un corso di esercizi spirituali. Emette la prima professione temporanea che ha la durata di un anno. Con la professione assume, con voto pubblico, i tre consigli evangelici e l'obbedienza al *Rogate*, viene consacrato a Dio mediante il ministero della Chiesa ed è incorporato alla Congregazione con tutti i diritti

e i doveri definiti nel diritto proprio¹⁰. Per la validità della professione ci si attiene a quanto detto dall'art. 106 delle Costituzioni.

PROFESSIONE TEMPORANEA E PERPETUA

Art. 14

Due mesi prima della scadenza della professione temporanea il Religioso presenta domanda di rinnovazione o di professione perpetua tramite il Superiore della Casa il quale, udito il Consiglio di formazione, con il consenso del Consiglio di Casa, la trasmette al Superiore di Circostrizione competente insieme ad una accurata relazione.

La professione temporanea, preceduta da un corso di esercizi spirituali, viene rinnovata annualmente, fino alla professione perpetua.

Art. 15

I professi di voti temporanei hanno obbligo di osservare il diritto proprio come i professi perpetui, ma non hanno voce né attiva, né passiva.

¹⁰ Cf. CIC 654.

Art. 16

La professione è emessa secondo il rituale approvato dal Superiore Generale, nelle mani del Superiore di Circoscrizione competente o di un suo delegato¹¹.

Dell'atto della professione viene redatto un documento in tre copie, delle quali una si conserva nell'archivio della Casa, un'altra in quello della Circoscrizione di appartenenza e la terza in quello centrale della Congregazione. Il documento viene firmato dall'interessato, da chi riceve la professione e da due testimoni.

Art. 17

Il Religioso per essere ordinato Diacono deve avere prima emesso i voti perpetui¹².

Art. 18

Secondo la tradizione introdotta dal Fondatore, in occasione della solennità di San Giuseppe, rinnoviamo comunitariamente la professione religiosa per devozione¹³.

¹¹ Cf. CIC 656, 5.

¹² Cf. CIC 266,2.

¹³ Cf. DI FRANCIA A. M., *Antologia Rogazionista degli Scritti del Padre Fondatore* (AR), Roma 1961, p. 426; *Scritti*, vol. 57, pp. 83. 91.

FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 19

La formazione permanente riveste importanza fondamentale nella nostra vita. Essa si configura come impegno personale a conservare e riformare continuamente l'identità religioso-apostolica nelle situazioni concrete in cui viviamo ed operiamo¹⁴.

Art. 20

Ci impegniamo a partecipare ai tempi forti di formazione permanente, programmati a livello di Governo Generale e di Circoscrizione, e ad usufruire della grazia dei periodi sabbaici, secondo le indicazioni della *Ratio*.

¹⁴ Cf. *Documenti Capitolari* (DC), 1980, 244; *Ripartire da Cristo* (RdC), 15.

CAPITOLO III

Il Voto di Castità

(Cost. art. 31-36)

Art. 21

Consapevoli che la chiamata alla castità per il Regno dei cieli¹⁵ è anzitutto una grazia divina, e grati al Signore per una paternità spirituale a vantaggio della messe di oggi, viviamo l'impegno della perfetta continenza nel celibato¹⁶, mediante la preghiera, la carità e la penitenza (cf. Mt 6, 1-6).

Desideriamo essere in un mondo dominato dalla cultura edonistica, che svincola la sessualità da ogni norma morale oggettiva, testimonianza profetica della potenza dell'amore di Dio nella fragilità della condizione umana¹⁷.

¹⁵ Cf. CIC 599.

¹⁶ Cf. CIC 599.

¹⁷ Cf. VC 88.

Art. 22

Per custodire il tesoro di una vita casta ci immergiamo nella contemplazione dell'amore trinitario rivelatoci in Cristo¹⁸ e, senza stancarci (cf. 1Ts 5, 17), preghiamo confidando nell'aiuto di Dio; meditiamo la passione di Gesù Cristo; celebriamo quotidianamente l'Eucaristia e ci accostiamo assiduamente al sacramento della riconciliazione; frequentiamo la direzione spirituale; nutriamo, come sant'Annibale, una devozione tenerissima, ardente e costante¹⁹ verso la Madre di Dio.

Art. 23

Abbiamo a cuore la vita fraterna in comunità e ci coinvolgiamo quotidianamente, secondo i vari uffici, nel servizio dei piccoli e dei poveri.

Per una testimonianza di limpidezza interiore nei rapporti umani²⁰, manifestiamo equilibrio, dominio di sé, intraprendenza, maturità psicologica e affettiva²¹.

¹⁸ Cf. Ibidem.

¹⁹ DI FRANCIA A. M., *Per le Costituzioni dei Rogazionisti*, Messina 22 marzo 1906, in *Scritti*, V, Regolamenti (1883-1913), 2009, p. 353.

²⁰ Cf. VC 88.

²¹ Cf. Ibidem.

Art. 24

Ci sentiamo impegnati in un continuo cammino ascetico, fatto di custodia dei sensi, sana alimentazione e uso prudente dei mezzi della comunicazione sociale, nella convinzione che la vigilanza e la fuga delle occasioni, la modestia e l'amore al lavoro, alimentano la castità.

Art. 25

Nelle relazioni sociali vogliamo manifestare la sollecitudine di consacrati, nutrendo gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù (cf. Fil 2, 5).

In parole e in opere mostriamo di amare tutti con cuore libero, senza preferenza di persone (cf. Gc 2, 1; At 10, 34; Rm 2, 11); vigiliamo su noi stessi (cf. 1Tm 4, 16) e ci lasciamo condurre dalla prudenza nelle relazioni con le persone, salvaguardando sempre la riservatezza della Comunità, nostra famiglia.

CAPITOLO IV

Il Voto di Povertà

(Cost. art. 37-43)

Art. 26

Stimiamo la povertà evangelica come saldo fondamento della nostra vocazione e della stessa esistenza dell'Istituto²². Ci impegniamo a vivere una vita povera di fatto e di spirito²³, mostrando un effettivo distacco dai beni materiali. In un mondo segnato da *un materialismo avido di possesso, disattento verso le esigenze e le sofferenze dei più deboli e privo di ogni considerazione per lo stesso equilibrio delle risorse naturali*²⁴, vogliamo testimoniare la sobrietà rinunciando a tutte le cose non necessarie che indeboliscono la vita religiosa.

²² DI FRANCIA A. M., *Dichiarazioni e Promesse (per i Religiosi Rogazionisti)*, 5^a, in *Scritti*, V, Regolamenti (1883-1913), 2009, p. 583.

²³ Cf. CIC 600.

²⁴ VC 89.

1. Per rendere operativa questa testimonianza sul piano personale ogni Religioso:

- a) mantiene arredati camera e ufficio in maniera dignitosa e sobria;
- b) utilizza con diligenza e responsabilità le cose che appartengono alla Casa, evitando di renderle proprietà personale;
- c) rinuncia ad oggetti preziosi o appariscenti che manifestano lusso e vanità.
- d) in conformità all'art. 43 delle Costituzioni, consegna al Superiore il denaro proveniente da stipendi, pensioni, diritti di autore, offerte e simili.

2. Per rendere operativa questa testimonianza sul piano comunitario i mezzi costosi devono essere giustificati da necessità di apostolato e di carità, e il loro uso deve essere tale da mostrare anche esteriormente i segni dell'evangelica povertà.

Art. 27

Sentito il Consiglio di Famiglia, il Superiore dà a ciascun Religioso una somma sufficiente per le spese personali ordinarie, delle quali questi rende conto mensilmente.

Art. 28

Siamo legati da sincero affetto ai nostri genitori (cf. Dt 5,16), primi e maggiori benefattori della Con-

gregazione, e ai familiari; li sosteniamo con la preghiera e il consiglio.

In casi di loro particolari necessità, esponiamo con semplicità e fiducia la situazione al Superiore di Circostrizione, che si farà guidare da spirito di carità e comprensione.

Art. 29

La cessione dell'amministrazione, dell'uso e dell'usufrutto dei beni, a norma dell'art. 42 delle Costituzioni, non ha più valore in caso di uscita dalla Congregazione; vi si apponga pertanto la condizione di revocabilità.

Tale revoca o la mutazione degli atti di cessione e disposizione, se compiuti durante il tempo della professione, non potrà farsi senza il consenso del Superiore Maggiore. La mutazione, però, non sia, almeno per una parte notevole dei beni, in favore dell'Istituto.

Art. 30

Per fare atti di proprietà, permessi o prescritti dalle leggi civili e che contengono alienazioni di beni, si richiede il consenso scritto del Superiore Maggiore o, in caso urgente, del Superiore locale. Per compiere semplici formalità legali, basta il permesso del Superiore locale.

CAPITOLO V

Il Voto di Obbedienza

(Cost. art. 44-47)

Art. 31

Fondiamo l'obbedienza sul sì totale di Gesù Cristo al progetto salvifico del Padre. Crediamo che tale disegno di salvezza si manifesta anche attraverso la mediazione umana dei Superiori, e che il dono totale di noi stessi a Dio si incarna e si manifesta concretamente nell'obbedienza alla Regola di vita e ai legittimi Superiori, nella fedeltà agli impegni della vita ordinaria (cf. Mt 25, 21) come nell'accettazione delle grandi decisioni.

Art. 32

Alla scuola di Cristo testimoniamo che l'obbedienza è *cammino di progressiva conquista della vera libertà*²⁵. Per questo, mediante la disponibilità e il

²⁵ VC 91.

dialogo, accettiamo in spirito di obbedienza qualunque ufficio a cui siamo destinati, in qualunque tempo e luogo.

Art. 33

Viviamo il dialogo nella reciproca stima e fiducia mediante:

1. il discernimento alla luce della Parola di Dio e il reciproco scambio di idee e proposte, nella comune ricerca della volontà di Dio;
2. la collaborazione e la comunione all'interno di tutta la Comunità;
3. l'utilizzo degli organismi che promuovono la condivisione, come i Consigli di Casa, di Famiglia, di Formazione e simili.

Il Voto di obbedienza al Rogate

(Cost. art. 48-49)

Art. 34

Consideriamo un dono di grazia il carisma del Rogate e l'appartenenza a questa Congregazione, in cui il *divino comando*: “*Rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in messem suam*” è elevato ad *Istituzione*²⁶. Rispondiamo a questo singolare dono vivendo la consacrazione mediante l'obbedienza al comando del Rogate.

Art. 35

Obbediamo con generosità e zelo al *divino comando* mediante l'offerta di noi stessi, sull'esempio

²⁶ DI FRANCIA A. M., *Regolamenti per le Figlie del Divino Zelo*, in *Scritti*, VI, *Regolamenti (1914-1927)*, 2010, p. 396.

del Fondatore che vi dedicò tutta la vita, consapevoli che esso contiene il segreto della salvezza del mondo e della società tutta²⁷.

Art. 36

L'obbedienza al voto del Rogate si attua nel:

1. vivere in Comunità o dove i Superiori ci inviano;
2. pregare quotidianamente il Signore della messe;
3. meditare frequentemente il brano evangelico che esprime il carisma e gli scritti del Fondatore che lo spiegano e lo illuminano;
4. diffondere lo spirito della preghiera rogazionista;
5. osservare le Costituzioni, che interpretano e definiscono il Rogate;
6. realizzare la missione propria della Congregazione, nella fedeltà dinamica alle scelte apostoliche, secondo lo spirito del Fondatore e nell'obbedienza ai Superiori²⁸.

²⁷ Cf. *Dichiarazioni e Decreti* (DD), 1969, n. 434; DC, 46.

²⁸ Cf. DC 182.

CAPITOLO VII

Vita fraterna in Comunità **(Cost. art. 50-60)**

Art. 37

Cresciamo nella comunione fraterna alimentandoci alla mensa della Parola e del Pane di vita, *con lo sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto.*²⁹

L'Eucaristia e la preghiera personale e comunitaria rafforzano l'accoglienza reciproca e la condivisione della vita comune, la stima e l'affetto vicendevole, poiché per santificarci un gran mezzo è l'unirsi e convivere assieme in santa carità,³⁰ dando importanza alla presenza nella Comunità pur salvaguardando gli impegni di apostolato.

²⁹ RdC 29.

³⁰ AR p. 60.

Art. 38

Nello spirito evangelico della correzione fraterna (cf. Mt 18, 15-17), prima di informare i Superiori, avviciniamo e aiutiamo con delicatezza e riservatezza il confratello che si trova in situazione difficile o vive un serio conflitto interiore che potrebbero nuocere a lui stesso o all'Istituto.

Art. 39

Ogni Comunità abbia le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita fraterna, secondo le finalità e lo spirito proprio dell'Istituto³¹. Per questo ordinariamente essa sia composta da almeno tre Religiosi.

Art. 40

Allontanandoci da Casa, avvisiamo il Superiore e lo informiamo al rientro, per spirito di famiglia e per ragioni di ordine pratico³².

³¹ Cf. CIC 610, 1.

³² Cf. CIC 665, 1.

CURA DEGLI INFERMI

Art. 41

Viviamo la condizione di malattia in unione alla volontà del Padre e alla passione di Gesù Cristo.

Abbiamo la massima cura verso gli infermi, nei quali vediamo la persona stessa di nostro Signore. Preghiamo per la loro guarigione, li visitiamo spesso e li assistiamo con tutte le cure necessarie.

In caso di grave malattia, accompagniamo il Confratello con preghiere speciali e lo aiutiamo a ricevere con le migliori disposizioni l'Unzione degli infermi e l'Eucaristia. All'avvicinarsi della morte ci assicuriamo che non manchi la presenza del sacerdote.

PREGHIERE PER I VIVI

Art. 42

Con sentimenti di gratitudine e d'impetrazione, celebriamo Sante Messe per le seguenti intenzioni e ricorrenze:

1. settimanalmente:

- in ogni Comunità una Messa per la Casa, i parenti dei Religiosi e i benefattori; il Superiore

- parroco, con la Messa *pro populo*, soddisfa anche l'obbligo per le intenzioni indicate;
- il Superiore Generale una Messa per tutta la Congregazione;
 - il Superiore di Circoscrizione una Messa per la Circoscrizione;
 - nella Casa generalizia una Messa per gli aderenti all'Unione Sacerdotale;
2. ogni sacerdote celebra la Messa per gli interessi spirituali e temporali dell'Opera nei seguenti giorni:
- solennità del Cuore di Gesù;
 - solennità della SS. Vergine Immacolata;
 - commemorazione del Primo Luglio;
 - anniversario dell'approvazione canonica della Congregazione (6 agosto);
 - solennità di S. Annibale (1 giugno);
 - solennità di S. Antonio (13 giugno);
3. ogni sacerdote celebra la Messa:
- per le vocazioni, possibilmente nella Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni;
 - per il Superiore Generale nell'anniversario della sua elezione;
 - per il Superiore della propria Circoscrizione nell'anniversario della sua elezione o nomina.
4. In ogni Casa si celebra una Messa annuale per le autorità civili del Paese.

In caso di concorrenza di più intenzioni nello stesso giorno vi si soddisfa con un'unica celebrazione. Ogni Religioso professore perpetuo può applicare o fare applicare una Messa al mese secondo le proprie intenzioni.

IN OCCASIONE DELLA MORTE

Art. 43

Appena avvenuta la morte di un Confratello, il Superiore ne dia avviso a tutte le Case della Circoscrizione, al Superiore Generale e ai Superiori delle altre Circoscrizioni che ne daranno comunicazione alle proprie case.

1. Il Superiore locale chiuderà la camera; il Superiore di Circoscrizione, personalmente o attraverso un suo delegato, faccia un sopralluogo e stili una breve relazione circa gli oggetti e gli scritti che ritiene opportuno siano custoditi per la storia. La relazione viene conservata nell'archivio della Circoscrizione e della Casa. Gli oggetti vengono conservati nell'archivio della Casa, gli scritti nell'archivio della Circoscrizione.

2. Il Superiore di Circoscrizione leggerà il testamento e procederà agli adempimenti che fossero richiesti, provvederà a far pervenire al Segretario Generale la documentazione, anche fotografica, al fine

di redigere le note biografiche, che saranno inviate a tutte le Comunità.

SUFFRAGI PER I DEFUNTI

Art. 44

Alla morte di un confratello provvediamo ai seguenti suffragi:

1. Nella Comunità di appartenenza:

- una Messa comunitaria;
- celebrazione di tante Messe quanti sono i profes-
si perpetui della Casa;
- un corso di Messe gregoriane (oppure trenta
Messe);
- una Messa comunitaria nel trigesimo della morte
o in altra data, secondo le tradizioni locali;
- suffragi per otto giorni;
- una Messa al mese per cinque anni.

2. Nelle altre Case:

- celebrazione di tante Messe quanti sono i profes-
si perpetui della Casa;
- suffragi per otto giorni.

Art. 45

Ricordiamo di suffragare anche privatamente co-

loro ai quali siamo stati uniti in vita nella comunione della consacrazione religiosa.

1. In morte del Superiore Generale in carica o emerito, di un Consultore o di un Ufficiale Generale in atto, oltre quanto prescritto per la morte di un Religioso, si celebri in tutte le case:

- una Messa comunitaria alla notizia della morte;
- una Messa comunitaria nell'anniversario, per cinque anni.

2. In morte di un Superiore di Circoscrizione in carica si celebri, oltre quanto è prescritto per la morte di un Religioso, una Messa comunitaria in tutte le Case della Circoscrizione.

3. In morte del Superiore locale, oltre quanto prescritto per gli altri Religiosi, in quella casa si celebri nell'anniversario una Messa comunitaria per cinque anni.

Art. 46

Nel primo lunedì del mese in ogni Casa si celebri una Messa in suffragio di tutti i Confratelli defunti.

Art. 47

Il Necrologio Rogazionista contenga brevi cenni biografici di tutti i confratelli defunti. Si legge in Co-

munità nella vigilia dell'anniversario della morte, invitando i Confratelli ad offrire appositi suffragi.

Art. 48

Nel mese di novembre, in ogni Casa, celebriamo:

1. una Messa per tutti i Confratelli defunti;
2. una Messa per tutte le Figlie del Divino Zelo defunte;
3. una Messa per tutti i benefattori defunti;
4. una Messa per tutti i parenti defunti dei Religiosi;
5. una Messa per tutti i seminaristi e alunni defunti, per i parenti defunti dei seminaristi ed alunni;
6. una Messa per tutti i defunti delle Associazioni Rogazioniste.

Art. 49

In morte dei genitori di un Confratello, il Superiore della Casa disponga tre giorni di suffragi e la celebrazione di un corso di Messe Gregoriane (oppure trenta Messe).

Disponga inoltre appropriati suffragi e la celebrazione di una Messa comunitaria in morte di un fratello o sorella del Religioso.

Art. 50

In morte del Sommo Pontefice tutti i sacerdoti

celebrino una Messa. Lo stesso si farà in morte del vescovo diocesano, o suo equiparato, nelle Case situate sotto la sua giurisdizione.

Art. 51

Le Comunità religiose che per motivi particolari non possono soddisfare completamente agli obblighi dei suffragi suddetti potranno chiedere dispensa al Superiore di Circoscrizione.

Art. 52

Per i vincoli di comunione che ci hanno legato in vita, di norma attendiamo la resurrezione finale riposando insieme in cappelle comuni del cimitero.

CAPITOLO VIII

Osservanza regolare

Art. 53

Ci impegniamo a vivere l'osservanza regolare per conservare lo spirito religioso e crescere nella perfezione della carità.

Riconosciamo che la *regolare disciplina* ha grande importanza³³, perché ci aiuta a custodire lo stile di vita che il Signore Gesù ci ha insegnato e a perpetuare la tradizione spirituale dell'Istituto.

Art. 54

Come buoni operai della vigna del Signore, svolgiamo con impegno gli uffici che l'obbedienza ci affida, testimoniando nel ministero, nel lavoro e nella preghiera la ricchezza della nostra consacrazione.

³³ Cf. DI FRANCIA A. M., *Dichiarazioni e Promesse (per i Religiosi Rogazionisti)*, 6^a, in *Scritti*, V, *Regolamenti (1883-1913)*, 2009, p. 589.

Riconosciamo che nelle varie occupazioni della giornata ci deve essere un tempo conveniente per la vita spirituale, lo studio e il sollievo.

Art. 55

In ogni Comunità elaboriamo il Progetto di vita comunitario, per organizzare la vita spirituale e fraterna, programmare le iniziative di formazione permanente e armonizzare le attività e gli impegni apostolici interni ed esterni. Un'attenta programmazione infatti favorisce anche la disciplina.

Art. 56

Il periodo di riposo annuale normalmente ha la durata di circa venti giorni che potranno essere trascorsi anche presso i parenti.

A giudizio del Superiore locale, durante l'anno possono essere fatte delle brevi visite ai parenti in particolari circostanze.

Art. 57

In ogni Casa religiosa abbiamo locali di abitazione e una sala di soggiorno distinti dagli uffici e riservati unicamente ai Religiosi³⁴.

³⁴ Cf. CIC 667, 1.

Art. 58

Come singoli e come Comunità teniamo in debito conto il valore ascetico del silenzio in ordine alla vita interiore, alla preghiera e alla disciplina comune.

Pertanto prevediamo e osserviamo momenti di silenzio secondo la natura e le attività delle Comunità.

Art. 59

L'abito dei Rogazionisti è quello del clero diocesano, secondo le norme delle Conferenze Episcopali.

Art. 60

Consapevoli delle potenzialità che i mezzi di comunicazione sociale offrono, curiamo una formazione adeguata che consenta di valorizzarli e, nello stesso tempo, ne prevenga i rischi. Ci serviamo di essi con prudenza, competenza e moderazione.

Art. 61

Nei tempi liturgici dell'Avvento e della Quaresima, prima del pranzo e della cena, facciamo una breve lettura biblica.

Art. 62

Secondo la nostra tradizione, accogliamo per brevi periodi, con premura, carità e discrezione, gli ospiti

ti, specialmente religiosi e sacerdoti, benefattori e familiari dei Congregati.

Per ammettere un ospite a coabitare abitualmente, occorrono un serio e fondato motivo, e il permesso del Superiore di Circoscrizione.

Art. 63

Le visite a persone esterne sono motivate da ragioni pastorali e regolate dalla prudenza, tenendo conto anche delle situazioni locali e delle attività dei singoli Religiosi.

Art. 64

Le relazioni con le Autorità civili sono caratterizzate da rispetto, cordialità e prudenza. Attenendoci alle indicazioni della Chiesa, non ci intromettiamo in affari puramente politici e simili. Tale modo di agire agevola la libertà del nostro apostolato.

Art. 65

Abbiamo cura di evitare ogni forma di dipendenza da sostanze nocive. Per spirito di mortificazione e di povertà, secondo la nostra consuetudine, ci asteniamo dal fumare.

CAPITOLO IX

Vita spirituale

Art. 66

Primo e fondamentale dovere dei Rogazionisti è alimentare la vita spirituale³⁵ con la contemplazione delle realtà divine, la costante unione con Dio nell'orazione³⁶ e l'adesione alla *Divina Volontà*³⁷.

Art. 67

In spirito di fedeltà alla tradizione viva della Chiesa e all'esperienza carismatica del Fondatore,

³⁵ Cf. DI FRANCIA A. M., *Dichiarazioni e Promesse (per i Religiosi Rogazionisti)*, 5^a, in *Scritti*, V, *Regolamenti (1883-1913)*, 2009, pp. 579-582.

³⁶ Cf. CIC 663,1.

³⁷ Cf. DI FRANCIA A. M., *Dichiarazioni e Promesse (per i Religiosi Rogazionisti)*, 20^a, in *Scritti*, V, *Regolamenti (1883-1913)*, 2009, p. 603.

partecipiamo quotidianamente alla celebrazione eucaristica, curandone la preparazione e il ringraziamento³⁸.

Settimanalmente, di preferenza il giovedì, dedichiamo un tempo opportuno all'adorazione eucaristica comunitaria per le vocazioni.

Consapevoli che l'Istituto *può dirsi eucaristico*³⁹, troviamo quotidianamente un tempo da trascorrere dinanzi a Gesù Sacramentato, oltre la visita comune.

Art. 68

Mettiamo particolare cura nel vivere la spiritualità liturgica non solo osservando le leggi che ne assicurano la valida e lecita celebrazione, ma anche con partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa⁴⁰. Poniamo ogni impegno affinché la celebrazione della Liturgia delle ore risulti dignitosa⁴¹.

³⁸ Cf. CIC 663, 2.

³⁹ DI FRANCIA A. M., *Regole della Pia Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù*, [9], in *Scritti*, VI, *Regolamenti (1914-1927)*, 2010, p. 68.

⁴⁰ Cf. SC 11.

⁴¹ Cf. CIC 663, 3.

Art. 69

Valorizziamo la lettura meditata ed orante della Parola di Dio secondo la pratica della *Lectio Divina*, specialmente in occasione del ritiro mensile⁴².

Essa costituisce un prezioso strumento sia per il discernimento spirituale, personale e comunitario, sia per la revisione di vita.

Art. 70

Abbiamo a cuore il cammino di conversione. Praticiamo l'esame di coscienza quotidiano, ci accostiamo al Sacramento della Riconciliazione con regolare frequenza⁴³ e debita preparazione, diamo la giusta importanza al Padre Spirituale.

Art. 71

Facciamo insieme la meditazione quotidiana⁴⁴ in un luogo comune, nell'orario stabilito, per almeno mezzora. Le modalità vengono indicate nella programmazione della vita comunitaria. Nelle domeniche e feste di precetto, la meditazione è lasciata all'impegno personale.

⁴² Cf. PdV 47.

⁴³ Cf. CIC 664.

⁴⁴ Cf. PC 6.

Art. 72

Dedichiamo un tempo conveniente alla lettura spirituale comunitaria, possibilmente quotidiana, secondo ritmi, tempi e modalità definiti nel Progetto di vita comunitaria.

Abitualmente leggiamo l'Ordinario rogazionista, il Necrologio, e, periodicamente, le Costituzioni, le Norme, i documenti del magistero, le lettere circolari ed altro di rilevanza formativa. È raccomandata la lettura spirituale personale.

Art. 73

Le pratiche di pietà personali e comunitarie sono espressione della spiritualità della Congregazione. Perciò siamo diligenti nella partecipazione, secondo le indicazioni del libro di preghiere approvato dal Superiore Generale.

Art. 74

Momenti importanti per il cammino spirituale della Comunità sono:

1. Il ritiro mensile comunitario. Dove non è possibile insieme, troviamo il modo di farlo personalmente anche a turno⁴⁵.

⁴⁵ Cf. *Progetto di formazione permanente rogazionista*, 53, 13.

2. Il corso annuale di esercizi spirituali di almeno cinque giorni, distinto dai corsi di aggiornamento, programmato nel progetto di vita comunitaria.
3. Le veglie in preparazione alle principali festività della Chiesa e della Congregazione.

SPIRITUALITÀ DEL SACRO CUORE

Art. 75

Fedeli al nome di Rogazionisti del Cuore di Gesù, celebriamo con adeguata preparazione l'annuale solennità del Sacro Cuore, facendo nostri i suoi sentimenti e imparando ad obbedire al *Divino Comando del Rogate*.

Valorizziamo il primo venerdì di mese come giorno speciale per approfondire il carisma, offriamo l'atto di riparazione e un'opera di carità stabilita nel Consiglio di Famiglia.

Meditiamo, specialmente in questo giorno, le *penne intime* di questo Cuore compassionevole partecipando alla riparazione che egli offre al Padre per la salvezza dell'umanità con l'impetrare dal Padrone della messe i *buoni Operai*.

CULTO ALLA VERGINE MARIA

Art. 76

Onoriamo con culto speciale, anche con la pratica quotidiana del santo rosario, la Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita consacrata⁴⁶, Regina e Madre del Rogate.

Fedeli alla nostra tradizione, nel noviziato, dopo adeguata preparazione, facciamo la consacrazione a Gesù, Sapienza Incarnata, per le mani di Maria secondo la spiritualità di S. Luigi Maria Grignion de Montfort, e la rinnoviamo annualmente durante la veglia dell'Immacolata.

CULTO AL FONDATORE

Art. 77

Figli di sant'Annibale Maria Di Francia, siamo grati a lui per averci aperto la via alla sequela del Cristo del Rogate. Lo onoriamo con la fedeltà alla vocazione e missione rogazionista, con la custodia diligente della sua eredità spirituale e apostolica.

Ogni mese celebriamo la *Giornata del Padre* du-

⁴⁶ Cf. CIC 663, 4

rante la quale meditiamo le sue virtù, invochiamo la sua intercessione, lo seguiamo come guida, maestro e modello più alto della vocazione rogazionista.

Celebriamo la sua festa con solennità preparandola con cura e coinvolgendo anche la comunità ecclesiale locale. Ci prodighiamo a diffondere il suo culto nella Chiesa.

PRATICHE PENITENZIALI

Art. 78

La conversione e la penitenza sono indicate dal Signore come necessarie per la salvezza (cf. Mc 1, 14-15; Mt 6, 16-17).

Con lo spirito di sacrificio raccomandato dal Fondatore, ci impegniamo a compiere come opere di penitenza e mortificazione personale:

1. la mortificazione del proprio giudizio e della volontà;
2. la mortificazione dell'amor proprio, specialmente nelle correzioni fraterne;
3. la pratica costante della modestia;
4. il distacco da luoghi, persone e uffici per essere più disponibili alle esigenze della Chiesa e della Congregazione;
5. la fatica quotidiana del lavoro;

6. il digiuno e l'astinenza⁴⁷;
7. la fedeltà alla pratica di piccole mortificazioni personali.

Art. 79

Il primo venerdì del mese, in onore del Sacro Cuore, e ogni sabato, in onore della Santissima Vergine, pratichiamo, tranne nei giorni festivi, l'astinenza dalla frutta o una forma di penitenza alternativa, secondo i luoghi.

Art. 80

Per vivere meglio i tempi di Avvento e di Quaresima, nell'ambito della programmazione comunitaria, si possono stabilire momenti più intensi di preghiera, di opere di carità fraterna e particolari pratiche di mortificazione.

Art. 81

Le piccole mortificazioni restano alla scelta e devozione di ciascuno, e sono sempre di buon profitto spirituale.

⁴⁷ Cf. CIC 1249.

PARTE SECONDA

Missione

(Art. 61 – 68)

CAPITOLO I

Annunciatori e testimoni del Rogate

Art. 82

L'apostolato vocazionale del Rogate, come impegno di preghiera e sua diffusione con gli organismi e le unioni spirituali⁴⁸, è programmato a livello generale, circoscrizionale e locale. Ogni Comunità è chiamata ad esserne segno visibile e testimonianza concreta nella Chiesa locale e nel territorio.

Art. 83

Chiamati ad essere uomini oranti, facciamo delle nostre Comunità case e scuole di preghiera⁴⁹ per i buoni operai. Esprimiamo, a livello personale e comuni-

⁴⁸ Centri vocazionali Rogate, Centri di spiritualità Rogate, Unione di Preghiera per le Vocazioni e Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni.

⁴⁹ Cf. *Novo Millennio Ineunte* (NMI), 33.

tario, la fedeltà alla grazia del carisma anzitutto con l'impegno della preghiera vissuta secondo le indicazioni della Regola. Ci impegniamo a coltivare lo spirito di preghiera e la preghiera stessa attingendo alla ricca tradizione della Chiesa e a quella dell'Istituto, nella persuasione che una solida vita di preghiera personale è condizione necessaria per l'adempimento della missione rogazionista.

Art. 84

I *Centri Vocazionali Rogate*, istituiti nelle diverse aree geografiche della Congregazione con personale qualificato e sufficiente, hanno lo scopo dello studio e della diffusione del carisma del Rogate nella Chiesa, nella dimensione particolare della preghiera per le vocazioni e della sua diffusione; nella promozione di una pastorale unitaria a favore di tutte le vocazioni, con speciale riferimento ai ministeri e alla vita consacrata; nell'impegno di divulgare e armonizzare nella Chiesa e nella Congregazione una cultura e una pastorale vocazionale rispondente ai tempi.

Art. 85

Tali *Centri*, in comunione con la Chiesa locale, promuovono il Rogate a livello operativo, seguendo le indicazioni del Governo Generale e di Circoscrizio-

ne, con gli strumenti della comunicazione, dall'annuncio e predicazione della parola, alla stampa e ai *media* odierni. In collaborazione con i *Centri di Spiritualità Rogate* curano la diffusione dell'*Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni* e dell'*Unione di preghiera per le Vocazioni*. Accompagnano, secondo le indicazioni dei Superiori, le Associazioni e tutte le realtà laicali che si ispirano alla spiritualità rogazionista.

Art. 86

I *Centri di Spiritualità Rogate*, istituiti nelle diverse aree geografiche della Congregazione con personale qualificato e sufficiente, sono luoghi di promozione della dimensione spirituale del carisma, case e scuole della preghiera rogazionista, sede di incontri e corsi di pastorale vocazionale e di esercizi spirituali, ambienti abituali per corsi di formazione permanente dei confratelli e di animazione del laicato rogazionista⁵⁰.

Attraverso iniziative e attività appropriate, secondo le direttive dei Superiori, promuovono la diffusione dell'*Unione di Preghiera per le Vocazioni* e dell'*Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni*.

⁵⁰ Cf. DC 4, 34.

Art. 87

L'Unione di Preghiera per le Vocazioni, iniziata da sant'Annibale Maria Di Francia, è uno strumento privilegiato per diffondere tra il Popolo di Dio la preghiera per le vocazioni. Essa propone agli aderenti di vivere la preghiera rogazionista con crescente profondità; diffonderla ovunque nella Chiesa, operando con ogni mezzo perché diventi universale; essere buoni operai nella messe del Signore secondo il proprio stato di vita.

Ci adoperiamo a radicare l'Unione nelle attività apostoliche delle Comunità, secondo le indicazioni di ogni Circoscrizione, adattandola al contesto e all'ambiente ecclesiale.

Art. 88

*L'Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni*⁵¹, promuove tra i Vescovi e i Sacerdoti l'impegno di vivere e diffondere nella Chiesa il primato della preghiera nella pastorale delle vocazioni, in comunione con i membri della Famiglia del Rogate. I Centri Rogate, secondo le direttive dei Superiori, ne curano la diffusione e l'animazione a livello di Circoscri-

⁵¹ Fondata da sant'Annibale Maria Di Francia con il nome di Sacra Alleanza.

zione. Ogni Comunità è impegnata nella diffusione dell'Unione tra i ministri ordinati del territorio e ad essere punto di riferimento per gli aderenti.

Art. 89

La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni è la Giornata Rogazionista per eccellenza ed è celebrata in tutte le Comunità con iniziative appropriate, coinvolgendo possibilmente la Chiesa locale.

CAPITOLO II

A servizio della carità

(Cost. art. 69 - 71)

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

Art. 90

Attenti alle necessità dei tempi e dei luoghi dove operiamo, nello spirito del Fondatore, ci facciamo carico dell'emergenza educativa, mettendoci a servizio in modo particolare dei piccoli e dei giovani più bisognosi.

Art. 91

Ci impegniamo a realizzare con competenza e creatività quelle opere e attività che maggiormente rispondono alle esigenze dei tempi e dei luoghi.

Il nostro servizio socio-educativo ha come destinatari i fanciulli, i ragazzi e i giovani che, oltre alla povertà, si trovano in situazioni di abbandono e di di-

scriminazione di qualsiasi tipo, (razza, cultura, etnia, religione ecc.) o sono diversamente abili.

Siamo aperti inoltre ad ogni opera o attività che mira all'evangelizzazione e salvezza dei "piccoli del Regno".

Art. 92

Il nostro impegno educativo è la promozione umana, sociale e religiosa dei fanciulli e giovani, specialmente poveri ed emarginati. Pertanto:

1. il servizio educativo è svolto preferibilmente in collegamento con l'ambiente di provenienza e in collaborazione con la famiglia e i servizi sociali;
2. le opere e attività di apostolato educativo si avvalgono della partecipazione attiva di laici idonei e competenti;
3. ci serviamo di strutture adeguate e di personale specializzato quando situazioni ed esigenze particolari lo richiedono;
4. l'attività educativa è condotta in rete con le strutture e le agenzie del territorio.

Art. 93

Nel servizio socio-educativo, ci ispiriamo all'esperienza pedagogica del Fondatore, creando con i ragazzi e i giovani un clima di famiglia. Secondo le

linee di un apposito *Progetto Educativo*, orientiamo tutti, di qualunque cultura e religione, a vivere la vita come vocazione (cf. 2Ts 1, 11); li educiamo all'attenzione verso i poveri e, nei limiti del possibile, alla preghiera rogazionista; coltiviamo in loro, qualora vi fossero, germi di vocazione sacerdotale o religiosa.

Art. 94

Le opere socio-educative hanno un Religioso responsabile diretto. Egli, d'intesa con il Superiore della Casa:

1. promuove l'educazione e la formazione integrale nella dimensione umana, religiosa, intellettuale e sociale secondo la linea del *Progetto Educativo* della Congregazione e dell'Opera;
2. dirige e coordina l'opera degli educatori e collaboratori laici, in armonia con le direttive ricevute e concordate;
3. cura i rapporti con le famiglie degli alunni e con le agenzie educative del territorio;
4. organizza, attua e verifica gli interventi educativi e formativi, con le relative scadenze, secondo la programmazione.

Art. 95

La scuola costituisce una delle più efficaci risposte all'emergenza educativa di oggi per la sua capacità

di offrire istruzione e formazione integrale della gioventù.

Le nostre istituzioni scolastiche sono scuole cattoliche, permeate dei valori evangelici; in esse ci avvaliamo della collaborazione di insegnanti idonei e competenti che condividono il progetto educativo dell'Istituto.

Art. 96

Presso le Parrocchie e le Case che ne hanno la possibilità promuoviamo Oratori e altre forme di aggregazione giovanile (per es. pensionati per giovani studenti e operai) come mezzi efficaci per un servizio di educazione umana, cristiana e di promozione vocazionale.

SERVIZIO DEI POVERI

Art. 97

Con la consacrazione vogliamo essere un segno visibile della compassione del Cuore di Gesù. Ci dedichiamo alla evangelizzazione e soccorso di coloro che non hanno il necessario per vivere dignitosamente.

In ogni Comunità, dove è possibile, viene incari-

cato un Religioso disponibile all'ascolto dei poveri che si presentano, per valutare la loro situazione e, se necessario, per intervenire.

Nell'offrire assistenza ed eventuali contributi salvaguardiamo sempre la dignità dei poveri nei quali vediamo la persona stessa di Cristo.

Art. 98

Nell'esercizio della carità ci impegniamo a promuovere la giustizia sociale combattendo le cause e gli effetti della povertà.

Nel lavoro con i poveri è importante organizzarli, valutare insieme la loro situazione e programmare gli interventi che loro stessi possono realizzare. Pertanto, dove è possibile, alcuni Religiosi, ad imitazione di Padre Annibale, vivono in Comunità inserite tra i poveri.

È importante lavorare in collaborazione con le agenzie ecclesiali, governative e private impegnate nel sociale.

Art. 99

Sull'esempio del Padre Fondatore aiutiamo in particolare i sacerdoti poveri, le suore di clausura e le comunità religiose in gravi necessità.

Art. 100

Fiduciosi nella Divina Provvidenza, conseguita per intercessione di S. Antonio di Padova, svolgiamo il nostro servizio di carità a favore dei piccoli e dei poveri, attraverso i suoi devoti e nostri benefattori, che coinvolgiamo nella carità con apposito Ufficio.

UFFICIO DEI BENEFATTORI ANTONIANI

Art. 101

L'Ufficio dei benefattori antoniani è chiamato a svolgere, attraverso opportuni mezzi di comunicazione, azione di evangelizzazione ed apostolato nella diffusione del carisma, propaganda delle opere socio-educative della Congregazione e della Casa, poste sotto la protezione di Sant'Antonio; è punto di collegamento con i benefattori che sostengono le nostre attività apostoliche.

Art. 102

Il Segretario dell'Ufficio dei benefattori è il Religioso, o un laico competente e fedele, designato dal Superiore di Circostrizione a dirigere l'Ufficio, come immediato responsabile.

Egli sottopone al Superiore della Casa per l'approvazione, col consenso del Consiglio di Casa:

1. eventuali aggiornamenti di metodi e strutture, affinché l'Ufficio dei benefattori, oltre che fonte di sostentamento, sia efficace mezzo di apostolato;
2. l'orientamento e la programmazione annuale dell'Ufficio, con i relativi preventivi di spesa.

CAPITOLO III

A servizio delle missioni

(Cost. art. 72)

Art. 103

Lo spirito missionario, espressione della natura della Chiesa e della vitalità della Congregazione, richiede la disponibilità, la partecipazione e la corresponsabilità di tutti i Religiosi, a partire dalla prima formazione.

Art. 104

I Religiosi ritenuti idonei ad essere inviati in missione, soprattutto *ad gentes*, ricevono una adeguata preparazione, possibilmente in Istituti specializzati.

Art. 105

Il rientro dei Confratelli missionari in patria per un periodo di ferie o di aggiornamento e la sua durata, è regolato dal Superiore di Circoscrizione.

Art. 106

I Religiosi che hanno lavorato fuori dalla loro patria almeno per otto anni, vi possono rientrare facendo richiesta un anno prima al Superiore competente.

Art. 107

Celebriamo in tutte le Case delle Circoscrizioni la Giornata Missionaria Rogazionista, in data conveniente e con la dovuta attenzione al calendario liturgico locale.

Art. 108

L'animazione e la cultura missionaria sono promosse dall'Ufficio Missionario Centrale (UMC).

L'Ufficio ha i seguenti obiettivi:

- sostenere una cultura missionaria che incoraggi la missionarietà;
- esprimere vicinanza, interesse e collaborazione ai missionari e alle attività che svolgono;
- espletare pratiche burocratiche che riguardano la salute, le previdenze e le varie necessità;
- promuovere nella Congregazione il volontariato laicale che affianchi l'attività dei confratelli;
- coordinare i contatti delle missioni con le Comunità rogazioniste, i gruppi di animazione missiona-

- ria e i benefattori, anche attraverso i mezzi di Comunicazione sociale;
- promuovere l'annuale Giornata Missionaria Rogazionista e rendersi disponibile per l'animazione.

Art. 109

Nelle Circoscrizioni, dove si rende necessario, istituiremo un Ufficio Missionario che in collaborazione e in sintonia con l'UMC, promuove, anima e coordina le attività missionarie delle Comunità.

Il Direttore dell'Ufficio Missionario di Circoscrizione è membro della Consulta Centrale dell'UMC.

CAPITOLO IV

Servizio pastorale nelle Parrocchie e nei Santuari

Art. 110

Nelle parrocchie, “cellule vive della Chiesa e centri di irradiazione missionaria”,⁵² e nei Santuari, luoghi di evangelizzazione, di carità, di cultura, di impegno ecumenico e di pellegrinaggio⁵³, ci dedichiamo con zelo alla cura pastorale dei fedeli, secondo le indicazioni del Vescovo, attuando il Piano pastorale diocesano e solleciti alle direttive della Circonscrizione sulla Pastorale parrocchiale Rogazionista.

Nell’esercizio del ministero parrocchiale e nei santuari, armonizziamo la pastorale e le varie necessità

⁵² CELAM, *Documento de Aparecida*, 2007, 304-305.

⁵³ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e Norme, Orientamenti*, 2002, nn. 274-278.

della Chiesa locale con il carisma apostolico della Congregazione. Le nostre parrocchie ed i santuari intendono manifestare la fisionomia rogazionista particolarmente per la qualità della preghiera per le vocazioni e la sua diffusione, l'animazione e la promozione delle vocazioni, l'attenzione verso i giovani, i piccoli e i poveri⁵⁴.

Art. 111

È competenza del Superiore di Circoscrizione valutare l'opportunità o meno di accettare l'affidamento di una parrocchia e di firmare la relativa convenzione con l'Ordinario del luogo, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Superiore Generale.

La convenzione definisce espressamente e con esattezza quanto riguarda le opere da svolgere, i Religiosi da destinarvi e gli aspetti economici⁵⁵.

Art. 112

I Parroci sono nominati a tempo determinato, d'intesa con i Vescovi secondo le disposizioni delle Conferenze Episcopali Nazionali⁵⁶.

⁵⁴ Cf. *Apostoli del Rogate* (AdR), 40.

⁵⁵ Cf. CIC 681, § 2; 520, § 2

⁵⁶ Cf. CIC 522, 682.

Art. 113

Il Parroco è l'animatore e il principale responsabile della parrocchia. È aiutato da un numero sufficiente di Religiosi preparati che, in comunione con lui, danno testimonianza di unità. Se la Parrocchia ha sede presso un Istituto, i Religiosi della Comunità sono coinvolti nella collaborazione pastorale in un clima di fraterna carità e condivisione.

Al Rettore viene affidata la cura e l'animazione del Santuario con modalità analoghe a quelle del Parroco.

Art. 114

Tutti i Religiosi della Comunità parrocchiale e del Santuario seguono le pratiche di pietà e la vita comune con fedeltà, adattando l'orario alle esigenze apostoliche, sotto le direttive del Superiore.

Art. 115

Il Parroco, in collaborazione con il Consiglio pastorale e la Comunità religiosa, traccia un piano programmatico delle attività propriamente rogazioniste, da realizzare, per quanto è possibile, nell'ambito della Parrocchia. Analogamente il Rettore del Santuario redige una programmazione adeguata da realizzare nell'ambito del Santuario stesso.

In particolare:

1. promuove la preghiera e l'adorazione per le vocazioni, l'*Unione di preghiera per le vocazioni* e, in diocesi, l'*Unione sacerdotale di preghiera per le vocazioni*;
2. accompagna con particolare attenzione i gruppi dei laici legati alla spiritualità rogazionista e ne cura la formazione;
3. promuove ed accompagna eventuali vocazioni per l'Istituto;
4. favorisce, incoraggia e assiste, a livello parrocchiale, il volontariato laico nelle attività proprie della Congregazione;
5. contribuisce, anche finanziariamente, alle opere di formazione e alle attività missionarie;
6. promuove e sviluppa tra i fedeli una speciale sensibilità e attenzione verso i piccoli e i poveri con opportune iniziative di accoglienza, contribuzione e sostentamento;
7. promuove nella parrocchia, nel santuario e nella diocesi, il culto e la devozione al santo Fondatore, diffondendone la conoscenza della vita, della sua azione carismatica e della sua spiritualità.

Art. 116

Gli atti di amministrazione ordinaria della Parrocchia sono di competenza del Parroco secondo il

Diritto Canonico⁵⁷, le direttive diocesane e la nostra normativa.

Come in ogni gestione, il prospetto amministrativo e i registri, vanno sottoposti mensilmente alla visione del Consiglio di Casa per eventuali osservazioni e suggerimenti.

Art. 117

Nelle Chiese parrocchiali ed edifici annessi:

1. quando sono di proprietà della Congregazione, per gli atti di amministrazione straordinaria, fatti salvi i diritti dell'Ordinario, si richiede il consenso del Consiglio di Casa, o del Superiore di Circostrizione, dove richiesto;
2. quando non sono di proprietà della Congregazione, per gli atti di amministrazione straordinaria, fatti salvi i diritti dell'Ordinario, si richiede il parere del Consiglio di Casa.

Art. 118

Le offerte *intuitu paroeciae* e l'amministrazione delle medesime vengono segnate dal Parroco sul registro che l'Ordinario del luogo ha facoltà di controllare. Gli altri introiti ed esiti, con la relativa amministrazione, vengono segnati sul registro della Comunità religiosa.

⁵⁷ Cf. CIC 532.

CAPITOLO V

Servizio di formazione e animazione di laici

Art. 119

Siamo convinti che il carisma debba essere condiviso con i laici, invitati a partecipare in modo più intenso alla spiritualità e missione dell'Istituto.

La loro partecipazione al carisma porta benefici, quali:

1. un fecondo approfondimento di alcuni aspetti del Rogate, ridestandone un'interpretazione più spirituale e spingendo a trarne indicazioni per nuovi dinamismi apostolici;
2. l'irradiazione di un'operosa spiritualità al di là delle frontiere dell'Istituto, che può così contare su nuove energie e assicurare la continuità di certe sue forme tipiche di servizio⁵⁸.

⁵⁸ Cf. VC 55.

Art. 120

Ci impegniamo nella formazione dei laici. I Superiori mostrano vivo interessamento per la loro qualificazione rogazionista verificando la qualità del loro inserimento nelle opere.

L'efficacia del servizio laicale dipende dalla competenza professionale e dalle profonde motivazioni di fede.

Art. 121

Nella condivisione del carisma con i laici elaboriamo progetti comuni, nel rispetto della loro autonomia. Ci impegniamo ad accompagnarli nella pastorale coniugale, familiare, giovanile e vocazionale.

Li orientiamo a vivere e a testimoniare lo spirito delle Beatitudini e, in vista della trasformazione del mondo secondo il Cuore di Cristo, li incoraggiamo ad avere una particolare attenzione verso i piccoli e i poveri⁵⁹.

Art. 122

Le nostre Comunità, centri qualificati di riferimento e di animazione dei laici a noi più vicini, asso-

⁵⁹ Cf. VC 55.

ciati e non, ne accompagnano la crescita e il coinvolgimento nell'azione apostolica.

Siamo consapevoli che, in qualunque attività o ministero siamo impegnati, abbiamo nei confronti dei laici il dovere di essere guide esperte di vita spirituale, coscienti che essi sono mossi, più che dalle parole, dagli esempi di santità⁶⁰.

Art. 123

Nelle Case curiamo le varie associazioni rogazioniste, secondo i rispettivi statuti.

Un Religioso, come assistente ecclesiastico, ne accompagna la formazione cristiana e anima le varie attività.

⁶⁰ Cf. VC 55.

CAPITOLO VI

Servizio pastorale della Comunicazione sociale

Art. 124

Siamo consapevoli del valore dei mezzi di Comunicazione sociale. Sulle orme del Fondatore, diamo grande importanza alla conoscenza e all'uso appropriato degli stessi, soprattutto nell'apostolato del Rogate, nella promozione e difesa della vita e dei diritti umani, specialmente dei piccoli e dei poveri.

I mezzi di Comunicazione sociale sono diventati strumenti indispensabili e di grande impatto in qualsiasi luogo e per qualsiasi tipo di apostolato. Nei nuovi areopaghi promoviamo il carisma del Rogate, il culto al santo Fondatore e la missione evangelizzatrice della Congregazione.

L'uso dei mezzi di Comunicazione sociale esige una preparazione specifica da iniziare nella formazione di base e un impegno continuo per adeguarsi ai linguaggi che favoriscano la conoscenza del carisma e la missione dell'Istituto.

PARTE TERZA

Struttura e Governo
(Cost. Art. 128-185)

CAPITOLO I

Struttura

Art. 125

La Congregazione è costituita dalla Curia Generale e dalle Circoscrizioni, canonicamente erette dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.

LE CIRCOSCRIZIONI

Art. 126

Le Circoscrizioni sono parti vive della Congregazione e ne esprimono la presenza in una particolare area culturale e geografica. Esse rimangono unite tra loro e in dipendenza dal Governo Generale.

La vita delle Circoscrizioni e le diversità locali devono coniugarsi con gli interessi e l'unità dell'intera Congregazione.

Art. 127

La sede della Circoscrizione viene determinata dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio all'atto della costituzione.

Analogo consenso si richiede per eventuale trasferimento.

Art. 128

Ogni Religioso si ritiene assegnato alla Circoscrizione in cui si trova all'atto della costituzione della stessa.

Le Circoscrizioni collaborano vicendevolmente favorendo lo scambio dei Religiosi per giusti motivi.

Art. 129

1. Il trasferimento da una Circoscrizione all'altra viene determinato dal Superiore Generale con il parere del suo Consiglio:

- a. sentito il Religioso interessato e i Superiori delle rispettive Circoscrizioni;
- b. su proposta dei Superiori delle Circoscrizioni, o dello stesso Religioso interessato.

2. Il trasferimento comporta l'assegnazione alla nuova Circoscrizione.

3. Nella fase iniziale del trasferimento, a giudizio

del Superiore Generale, il Religioso può conservare l'appartenenza giuridica alla Circostrizione di origine.

Art. 130

I Religiosi che sono stati fuori dalla Circostrizione di origine almeno per otto anni, vi possono rientrare facendo richiesta un anno prima al Superiore Generale.

Art. 131

I Religiosi che compiono gli studi o che per altri motivi permangono a lungo in altre Circostrizioni, dipendono da queste disciplinarmente.

Giuridicamente appartengono alle Circostrizioni di origine alle quali ritornano a compimento degli impegni.

Art. 132 – La Casa religiosa

La Casa religiosa è una Comunità formata ordinariamente da almeno tre Religiosi di voti perpetui. È eretta dal Superiore Generale con il suo Consiglio ed è governata da un Superiore con potestà ordinaria.

Art. 133 – La Stazione missionaria o Residenza

La Stazione missionaria o Residenza, è la sede di una nuova presenza della Congregazione nella sua fase iniziale.

Art. 134 – Le Opere

Le Opere sono le attività stabili della Congregazione, di una Circoscrizione o di una Casa, con finalità specifiche che richiedono impiego di personale religioso e capitali.

LA CURIA GENERALE

Art. 135

Alla struttura della Curia Generale appartengono le Case e le opere dipendenti direttamente dal Governo Generale. In esse tutte le cariche vengono assegnate dal Superiore Generale.

Art. 136

I Religiosi chiamati stabilmente presso la Curia e le Opere da essa dipendenti:

1. conservano l'appartenenza giuridica alla Circo-
scrizione di provenienza;
2. ricevono l'incarico normalmente per sei anni, al-
l'occorrenza prorogabile.

CONFERENZA DEI SUPERIORI DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 137

Il Superiore Generale convoca periodicamente la Conferenza dei Superiori di Circo-
scrizione che, a suo
giudizio, può essere allargata alla partecipazione dei
Consiglieri di Circo-
scrizione.

Art. 138

La Conferenza dei Superiori di Circo-
scrizione co-
stituisce un organo consultivo di raccordo, dialogo e
comunione fra il Governo Generale e i Governi di Cir-
co-
scrizione. È strumento di formazione permanente,
programmazione, verifica e condivisione, nell'atten-
zione al comune servizio di animazione e governo se-
condo le specifiche competenze.

Art. 139

La Conferenza si svolge per un tempo congruo ed
in una sede stabiliti dal Superiore Generale con il pa-

rere del Consiglio, sentiti i Superiori di Circo-
scrizione.

OPERAZIONI DI CONSIGLIO

Art. 140

Il consenso del Consiglio vincola il Superiore, il quale non può agire in senso contrario al voto⁶¹. Egli tuttavia non è obbligato ad agire nel senso indicato dal voto, astenendosi dall'agire,

⁶¹ Cf. CIC 127, § 2, 1.

CAPITOLO II

Il Capitolo Generale (Cost. art. 138-148)

COMPOSIZIONE

Art. 141

La composizione del Capitolo Generale avviene secondo Norme apposite, riportate in Appendice 1.

Nella lettera di indizione del Capitolo Generale saranno determinati:

1. il luogo ed il giorno d'inizio e fine, in conformità all'art. 172, 3, a;
2. le modalità con le quali dovranno essere eletti i delegati;
3. le preghiere da farsi in tutte le Comunità per implorare la luce dello Spirito Santo.

Art. 142

Hanno voce attiva e passiva tutti i Religiosi professi perpetui, tranne gli studenti professi perpetui, i

quali hanno solo voce attiva. I Religiosi esclaustrati mancano di voce attiva e passiva⁶².

Art. 143

Per la elezione dei delegati si procede come segue:

1. gli aventi diritto a votare per la scelta dei delegati invieranno il voto al Superiore Generale nei termini e nei modi prescritti nella lettera di indizione;
2. il Superiore Generale con il suo Consiglio farà lo spoglio e comunicherà quanto prima il risultato delle elezioni;
3. la pubblicazione dei nomi dei delegati al Capitolo, con relativi voti riportati, comprende gli eletti, più un congruo numero di sostituti, con i relativi voti;
4. se più eletti, ultimi in graduatoria, avranno avuto parità di voti nella stessa lista, rimarrà eletto il più anziano di professione e, a parità di questa, il più anziano di età.

Art. 144

Le elezioni dei delegati saranno fatte entro i due mesi successivi alla indizione del Capitolo Generale.

⁶² Cf. CIC 687.

Art. 145

Se un delegato fosse legittimamente impedito, o rinunciasse, o venisse meno, della legittimità o giusta causa di impedimento o di rinuncia:

1. prima dell'apertura del Capitolo giudica il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio e provvede alla sostituzione;
2. all'apertura del Capitolo giudica il Capitolo e provvede alla sostituzione;
3. durante il Capitolo giudica il Capitolo e si esprime circa l'opportunità della sostituzione.

Art. 146

All'atto di convocazione dei delegati, il Superiore Generale allega eventuali proposte di modifiche al Regolamento.

CELEBRAZIONE

Art. 147

Tema generale del Capitolo è la vita religiosa e l'apostolato dell'Istituto, nella fedeltà al carisma ed alla Regola di vita, in vista del suo rinnovamento ed aggiornamento, a partire dalla formazione dei suoi membri.

Il Governo Generale, a metà del suo mandato, sentiti i Governi di Circoscrizione, consulti i Confratelli e definisca un tema particolare.

1. Nomini una Commissione - che durerà fino alla nomina della Commissione precapitolare - per lo studio, l'approfondimento e la redazione di un testo base (*lineamenta*). Questo testo verrà inviato a tutte le Comunità per integrazioni e osservazioni.
2. Avvenuta l'elezione dei delegati, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, nomina una Commissione precapitolare che preparerà l'*Instrumentum laboris* per il Capitolo, sulla base dell'elaborato della Commissione precedente.
3. Ci si avvalga, ove occorra, dell'aiuto e consulenza di persone esperte, anche laiche.
4. L'*Instrumentum laboris* sarà inviato ai Capitolari cinque mesi prima dell'inizio del Capitolo.
5. I Capitolari potranno far pervenire alla Commissione i loro emendamenti entro due mesi dall'inizio del Capitolo per consentire alla Commissione la stesura finale.

Art. 148

Ogni Religioso può notificare per iscritto ai Capitolari ciò che ritiene opportuno far sapere al Capitolo per il bene della Congregazione. I Capitolari non possono rifiutarsi di ricevere tali notifiche, sottoscritte dai

Religiosi proponenti, devono presentarle al Capitolo, tramite l'ufficio di Presidenza, ma non sono tenuti a sostenerle.

Art. 149

Il Capitolo Generale è presieduto dal Superiore Generale uscente fino alla elezione del nuovo Superiore Generale, il quale, appena eletto ne prende la Presidenza.

Art. 150

Il Superiore Generale, o chi per lui, legge al Capitolo una fedele relazione sullo stato personale e disciplinare della Congregazione, in precedenza approvata e sottoscritta da lui e dal suo Consiglio. Legge pure la relazione economica di tutta la Congregazione, preparata e firmata dall'Economo Generale, e sottoscritta da lui e dal suo Consiglio.

I dati della relazione economica fanno riferimento fino al 31 dicembre precedente, o a sei mesi prima della celebrazione del Capitolo.

ELEZIONE

Art. 151

Il Superiore Generale viene eletto a norma degli art. 143 e 150 delle Costituzioni.

Art. 152

Avvenuta l'elezione, il Superiore Generale emette la professione di fede alla presenza dell'Assemblea capitolare in una apposita celebrazione liturgica.

Art. 153

Il giorno dopo l'elezione del Superiore Generale, si procede, per distinti scrutini, alla elezione dei Consiglieri Generali e dell'Economo Generale.

Art. 154

Il Vicario Generale viene eletto dal Capitolo tra i Consiglieri legittimamente eletti.

Art. 155

I Consiglieri e l'Economo generale durano in carica fino al Capitolo Generale, sono rieleggibili per un secondo sessennio, ma non per un terzo consecutivo. Devono avere almeno 35 anni di età e 10 anni di professione perpetua.

Art. 156

I Consiglieri Generali sono quattro e sono eletti dal Capitolo in ordine ai compiti che dovranno svolgere:

1. Vita Religiosa e formazione.
2. Rogate, pastorale vocazionale e giovanile.
3. Servizio della Carità e Missioni.
4. Laicato e parrocchie.

Art. 157

Il Capitolo Generale stabilisce il criterio della elezione di quelli che dovranno parteciparvi.

CAPITOLO III

Il Governo Generale (Cost. art.149- 167)

IL SUPERIORE GENERALE

Art. 158

Il Superiore Generale, fedele all'insegnamento ed all'esempio del Padre Fondatore, assicura il legame della Congregazione con il Santo Padre e la Sede Apostolica, ne accoglie con docilità disposizioni e direttive, ne cura la conoscenza e l'osservanza tra i Religiosi.

Egli trasmette alla Sede Apostolica, nel modo e nel tempo da essa fissati, una relazione sullo stato e sulla vita dell'Istituto⁶³.

⁶³ Cf. CIC 592.

Art. 159

Il Superiore Generale costituisce nella Congregazione, tra le Circoscrizioni e le Comunità il segno dell'unità.

Egli governa la Congregazione favorendo la comunione, la collaborazione e il coordinamento in vista del maggior bene di tutta la famiglia religiosa e dei singoli Confratelli.

Pertanto:

1. coltiva un dialogo fraterno con i Congregati, in spirito di servizio ed animazione, nella verità e carità;
2. indirizza loro, secondo le opportune circostanze, esortazioni e istruzioni con lettere circolari;
3. promuove conferenze periodiche dei Governi di Circoscrizione e incontri internazionali di settore per l'interesse generale dell'Istituto;
4. visita personalmente, o per mezzo di altri, le Circoscrizioni due volte nel sessennio.

Art. 160

Il Superiore Generale definisce e fa conoscere quali modalità intende adottare per attuare l'*apta consultatio* quando è richiesta.

Art. 161

Il Superiore Generale dispone annualmente di una somma per particolari casi di urgenza e riserva-

tezza il cui importo egli stabilisce con il consenso del suo Consiglio.

I CONSIGLIERI GENERALI

Art. 162

I Consiglieri Generali sono chiamati a consigliare ed aiutare il Superiore Generale nel governo della Congregazione a norma delle Costituzioni. Essi, nella reciproca comunione ed in unità d'intenti, esprimono nel loro servizio una collaborazione intelligente, fattiva e fedele.

Art. 163

Ciascun Consigliere è impegnato ad animare, promuovere e coordinare a livello generale il settore a lui attribuito, nella linea deliberata in sede di Consiglio e nella sussidiarietà. Si rende inoltre disponibile per particolari incarichi, collegati con il proprio ruolo o comunque compatibili, che gli saranno conferiti per iscritto

Art. 164

I Consiglieri Generali, d'intesa con il Superiore Generale e i Superiori di Circoscrizione, organizzano

periodici incontri con i Consiglieri del loro settore in loco e presso la sede generale in modo che, dalla diretta conoscenza dei problemi e dallo scambio di esperienze, si possano indicare le soluzioni più adatte.

Art. 165

Il Superiore Generale convoca ordinariamente il Consiglio Generale una volta al mese e quando lo richiedono gli affari della Congregazione, a suo giudizio o su richiesta di almeno due Consiglieri.

Per la validità della seduta è necessario che vi sia la presenza del Presidente e di almeno due Consiglieri; i Consiglieri però devono essere convocati tutti, avendo essi l'obbligo di intervenire, a meno che non siano legittimamente impediti.

Il Consiglio Generale decide al completo quando si tratta di nomine, o di affari importanti, a meno che vi sia urgenza inderogabile⁶⁴.

Art. 166

Nelle riunioni ciascun Consigliere esprime il proprio parere con responsabilità e libertà, ricercando

⁶⁴ Cf. CIC 127.

nel confronto fraterno il giusto discernimento, disponibile a rivedere la propria valutazione alla luce delle ragioni emerse e di accettare di buon animo le decisioni che vengono prese. Egli, inoltre, custodisce diligentemente il segreto d'ufficio.

Art. 167

Il voto del Consiglio Generale è di consenso, di parere e collegiale, in conformità al diritto universale e alle Costituzioni⁶⁵.

Art. 168

Negli affari per i quali è richiesto il consenso si procede per scrutinio segreto.

Art. 169

Gli Ufficiali Generali devono essere chiamati in Consiglio quando si trattano affari inerenti al loro ufficio, ma senza diritto di voto.

Art. 170

Se qualche Religioso viene chiamato in Consiglio ha l'obbligo del segreto d'ufficio.

⁶⁵ Cf. CIC 127; 699, §1.

Art. 171

I verbali delle riunioni devono essere firmati da tutti i partecipanti dopo che sono stati letti in Consiglio, e custoditi dal Segretario Generale nell'Archivio generale.

Art. 172

Gli affari nei quali viene richiesto il consenso dei Consiglieri Generali sono i seguenti:

1. Affari relativi al Noviziato e Professione religiosa:
 - a. dispensa, entro i limiti delle facoltà concesse al Superiore Generale, dagli impedimenti per l'ammissione al Noviziato, a norma del Diritto universale e del Diritto proprio;
 - b. autorizzazione ad un Novizio a compiere il noviziato in una Casa della Congregazione diversa da quella del Noviziato⁶⁶;
 - c. ammissione dei candidati alla Professione temporanea, perpetua e agli Ordini Sacri nei casi di competenza;
 - d. riammissione nell'Istituto, senza l'onere di ripetere il Noviziato, di chi al termine del Novizia-

⁶⁶ Cf. CIC 647,2.

- to o dopo la Professione ne è uscito legittimamente⁶⁷;
- e. concessione dell'indulto di lasciare l'Istituto ad un professore di voti temporanei che, per grave causa, lo chiede durante la professione⁶⁸;
 - f. permesso ai Religiosi di rinunciare ai propri beni in conformità all'art. 42 delle Costituzioni⁶⁹;
 - g. concessione dell'indulto di escaustrazione, per non più di tre anni, ad un professore perpetuo, previo consenso dell'Ordinario del luogo dove intende dimorare se si tratta di un chierico⁷⁰;
 - h. concessione ad un professore di voti perpetui di passare dal proprio Istituto religioso ad un altro, avuto il consenso del Superiore Generale dell'altro Istituto⁷¹;
 - i. richiesta alla Sede Apostolica dell'imposizione dell'escaustrazione di un membro dell'Istituto per gravi cause, salva sempre l'equità e la carità⁷².

⁶⁷ Cf. CIC 690,1.

⁶⁸ Cf. CIC 688,2.

⁶⁹ Cf. CIC 668,4.

⁷⁰ Cf. CIC 686,1.

⁷¹ Cf. CIC 684,1.

⁷² Cf. CIC 686,3.

2. Affari relativi alle strutture della Congregazione:
- a. dividere l'Istituto in parti, con qualunque nome designate, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso⁷³;
 - b. sopprimere parti in cui è diviso l'Istituto⁷⁴;
 - c. erigere una Casa, dopo aver avuto il consenso scritto dal Vescovo diocesano⁷⁵;
 - d. sopprimere una Casa Religiosa, regolarmente eretta, dopo aver consultato Vescovo Diocesano⁷⁶;
 - e. destinare i beni di una parte dell'Istituto o di una Casa, soppressa, nel rispetto della volontà dei fondatori o dei donatori e dei diritti legittimamente acquisiti⁷⁷;
 - f. erigere, trasferire o sopprimere una Casa di Noviziato con decreto scritto del Superiore Generale⁷⁸.

⁷³ Cf. CIC 581.

⁷⁴ Cf. CIC 585.

⁷⁵ Cf. CIC 609,1.

⁷⁶ Cf. CIC 616,1.

⁷⁷ Cf. CIC 616,1.

⁷⁸ Cf. CIC 647,1.

3. Affari relativi al Governo della Congregazione:

Capitolo Generale

- a. Determinazione del tema particolare, del luogo e della data di inizio e, orientativamente, la fine del Capitolo Generale;
- b. indizione del Capitolo straordinario;
- c. accettazione della rinuncia avanzata da un membro di diritto o delegato, di partecipare al Capitolo, prima del suo inizio;

Governo Generale

- d. designazione del Visitatore Generale delle Case;
- e. nomina del Segretario Generale, del Postulatore Generale e del Rappresentante Legale;
- f. deposizione dall'ufficio o accettazione della rinuncia di coloro che sono stati da lui nominati con il consenso del Consiglio Generale;
- g. accettazione della rinuncia al loro ufficio dei Consiglieri e degli Ufficiali Generali, o loro destituzione, a norma dell'art. 159 delle Costituzioni;
- h. trasferimento della residenza della Curia Generalizia, dandone notizia alla Sede Apostolica;
- i. nomina del Superiore e dell'Economo delle Case dipendenti dalla Curia Generale;
- l. nomina del responsabile di un'opera dipendente dalla Curia Generale;

Circoscrizioni

- m. nomina dell'eventuale Delegato a presiedere il Capitolo Provinciale;
- n. ratifica degli Atti del Capitolo Provinciale;
- o. nomina dei Superiori delle Quasi Provincia/Regioni e delle Delegazioni;
- p. accettazione delle dimissioni o rimozione dall'ufficio dei Superiori delle Circoscrizioni;
- q. Approvazione del Direttorio di Circoscrizione⁷⁹.

4. Affari relativi all'Amministrazione:

- a. Approvazione del rendiconto amministrativo della Curia Generalizia e della Congregazione presentato dall'Economo Generale di cui all'art. 150, di quello da presentarsi al Capitolo Generale;
- b. approvazione dei contratti da stipulare o da sciogliere a nome della Congregazione, debiti da contrarre, alienazioni di beni mobili ed immobili o di cose preziose, ipoteche, prestiti, straordinarie elargizioni di carità, osservando in tutto le prescrizioni del Diritto della Chiesa e le norme fissate dal Capitolo Generale;
- c. definizione del tetto massimo per le spese di

⁷⁹ Cf. C 174.

- straordinaria amministrazione di competenza delle Circoscrizioni;
- d. definizione del contributo che le Circoscrizioni devono versare alla Curia Generalizia, dopo aver consultato il Governo della Circoscrizione.
 - e. definizione dei contributi economici da dare alle Case in difficoltà e rette di sostentamento alle Opere di formazione;
 - f. approvazione dei prelievi di somme da Circoscrizioni o Case, qualora se ne ravvisi la necessità, dopo aver consultato il Governo della Circoscrizione;
 - g. riduzione degli oneri di Sante Messe, a norma del Diritto universale⁸⁰.

5. Competenza generica:

È richiesto, inoltre, il consenso dei Consiglieri Generali nei casi sottoposti alle decisioni del Consiglio Generale dal Diritto universale o dalle Costituzioni e quelli di maggiore importanza deferiti dal Capitolo Generale.

Art. 173

Quando un Religioso di voti perpetui richiede l'indulto di lasciare l'Istituto, il Superiore Generale

⁸⁰ Cf. CIC 1308,5.

inoltra alla Sede Apostolica la richiesta con il proprio voto e quello del Consiglio⁸¹.

Art. 174

Si richiede il voto collegiale quando un Religioso per gravi cause deve essere dimesso dalla Congregazione⁸². Con il voto collegiale tutti sono tenuti alla votazione. Il Superiore si adegua alla volontà della maggioranza.

Art. 175

Si richiede il parere dei Consiglieri Generali nei seguenti casi:

1. Affari relativi al Noviziato e Professione Religiosa nei casi di competenza:
 - a. ammissione e dimissione dal Noviziato⁸³;
 - b. ammissione ai ministeri;
 - c. non ammissione di un Religioso alla rinnovazione e alla successiva professione perpetua, per giusta e grave causa⁸⁴.

⁸¹ Cf. CIC 691,1.

⁸² Cf. CIC 699,1; 700.

⁸³ Cf. *Norme* (N) 237,1.

⁸⁴ Cf. C 126.

2. Affari relativi al Governo della Congregazione:

- a. Nomina il Procuratore Generale⁸⁵;
- b. nomina l'Archivista Generale⁸⁶;
- c. trasferimento di un Religioso da una Circoscrizione all'altra⁸⁷;
- d. scelta del tempo e sede per la Conferenza dei Superiori di Circoscrizione⁸⁸;
- e. nomina del Vice Superiore e dei Consiglieri delle Case dipendenti dalla Curia Generale;
- f. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di un'Opera dipendenti dalla Curia Generale;
- g. trasferimento del personale religioso e assegnazione di uffici ed incarichi nelle Case dipendenti dalla Curia Generale non previsti dalla normativa.

Vicario Generale

Art. 176

Il Vicario Generale, collabora più direttamente con il Superiore Generale nel governo dell'Istituto e

⁸⁵ Cf. C 164.

⁸⁶ Cf. C 167.

⁸⁷ Cf. N 128.

⁸⁸ Cf. N 137.

lo sostituisce quando fosse impedito, secondo il Diritto universale e le nostre Costituzioni⁸⁹.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Art. 177

Il Rappresentante Legale è il Religioso che, per Diritto universale e proprio, ha la competenza di rappresentare davanti all'autorità civile la Congregazione, in quanto *persona giuridica pubblica*, negli atti amministrativi e giuridici.

Art. 178

Il Rappresentante Legale di tutta la Congregazione è il Superiore Generale, il quale può delegare altri Religiosi professi perpetui ad esercitare tale funzione.

Art. 179

Il Rappresentante Legale di Circostrizione è il Superiore della stessa, che può delegare un altro Religioso professo perpetuo.

⁸⁹ Cf. C 158.

Art. 180

Il Rappresentante Legale ha la firma ufficiale ed il potere di porre atti giuridici negli affari ordinari sotto le direttive del Superiore Generale o di Circoscrizione, assicurando necessaria tutela e dovuto controllo sui beni patrimoniali dell'Istituto.

Art. 181

Il Rappresentante Legale per gli atti di straordinaria amministrazione agisce con l'autorizzazione del Superiore Generale o di Circoscrizione, secondo il diritto proprio.

IL VISITATORE E LA VISITA DI NORMA

Art. 182

Il Visitatore⁹⁰ ascolta con benevolenza, ispira fiducia con la sua carità e saggezza, è prudente e perspicace nel conoscere le persone e nel valutare le situazioni. Fa gli opportuni richiami e prende i necessari provvedimenti.

⁹⁰ Cf. CIC 628.

Art. 183

La Visita viene notificata per tempo ai Religiosi in modo che si preparino diligentemente per ricavarne vantaggi di rinnovamento spirituale e per vivere più intensamente la propria consacrazione a Dio.

Art. 184

Il Visitatore delegato, quando si reca nelle Case per svolgere il suo compito, presenta al Superiore le credenziali del suo mandato.

Svolge il suo compito nei limiti che il Superiore gli assegna, e di tutto riferisce al Superiore che lo ha delegato.

Art. 185

Durante la Visita i Religiosi accolgono il Visitatore delegato con l'affetto e il rispetto che nutrono verso il Superiore che egli rappresenta; collaborano in tutto con lui, responsabilmente e lealmente, per il buon esito della Visita.

Il Superiore si assicura che a tutti i Religiosi della Casa sia data la possibilità reale di essere presenti.

Art. 186

La Visita, quando è di carattere ufficiale, comincia e termina con un celebrazione liturgica, presente tutta la Comunità.

CAPITOLO IV

Gli Ufficiali Generali (Cost. 161-167)

L'ECONOMO GENERALE

Art. 187

All'amministrazione economica centrale è pre-posto l'Economo Generale, sotto la direzione del Superiore Generale, con il suo Consiglio, secondo i limiti fissati dal Diritto universale e proprio⁹¹.

Art. 188

L'Economo Generale deve essere chiamato in Consiglio quando si trattano gli affari economici e gli affari di governo con rilevante incidenza economica. La rilevanza economica degli affari è determinata dal

⁹¹ C 161.

Superiore Generale con il suo Consiglio. Egli può anche chiedere di essere sentito in Consiglio.

Art. 189

L'Economo Generale:

1. si adopera per reperire ed incrementare le risorse economiche della Congregazione;
2. tiene costantemente aggiornato l'elenco dei beni mobili ed immobili della Congregazione, registrando e inventariando tutti i contratti e relativi documenti;
3. conserva e custodisce tutti i titoli di provenienza dei fondi e dei beni della Congregazione, le cartelle di rendita e qualunque documento che interessa lo stato economico della Congregazione, in originale se riguardano direttamente il Governo Generale, in copia se interessano le Circoscrizioni o sedi locali;
4. tiene il registro degli introiti, degli esiti e delle obbligazioni della Congregazione;
5. provvede all'amministrazione ordinaria del Consiglio Generale, sotto la direzione del Superiore Generale.

Art. 190

L'Economo Generale rende conto mensilmente dell'amministrazione della Curia Generalizia al Supe-

riore Generale ed al suo Consiglio con la verifica di cassa. Ogni semestre presenta al Consiglio Generale lo stato economico di tutta la Congregazione.

Art. 191

L'Economo Generale presenta al Superiore Generale i problemi economici e suggerisce le eventuali soluzioni. In merito tiene gli opportuni contatti con i responsabili delle Circoscrizioni.

Art. 192

L'Economo Generale, su mandato del Superiore Generale, visita le Circoscrizioni della Congregazione d'intesa con i relativi Superiori, per rendersi conto personalmente dell'andamento di ogni singola amministrazione, per promuovere opportune iniziative.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 193

Il Segretario Generale può essere uno dei Consiglieri, viene nominato o confermato all'inizio del mandato dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio⁹².

⁹² Cf. C 163.

Art. 194

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Generale, ne redige i verbali che firma con tutti i Consiglieri e li conserva sotto la sua personale responsabilità.

Art. 195

Il Segretario Generale aggiorna il registro generale di tutti i membri della Congregazione, secondo le Circoscrizioni, con i dati personali e i relativi uffici. Degli stessi conserva in archivio almeno copia della documentazione essenziale.

Art. 196

Il Segretario Generale cura la raccolta delle notizie riguardanti gli avvenimenti notevoli delle Circoscrizioni e delle Case, per la compilazione della storia della Congregazione. Tale documentazione è conservata nell'Archivio centrale della Congregazione.

Art. 197

Annualmente il Segretario Generale pubblica lo stato del personale religioso, il quadro delle attività e delle opere della Congregazione.

Art. 198

Al Segretario Generale è anche affidata la corrispondenza a nome del Superiore Generale circa gli affari di pertinenza del Consiglio Generale e la comunicazione agli interessati delle disposizioni del Superiore Generale e delle deliberazioni del Consiglio. Questa corrispondenza è firmata dal Superiore Generale e da lui controfirmata.

Art. 199

Nell'Archivio della Curia Generalizia sono custoditi a parte, sotto chiave, i documenti che devono rimanere segreti.

Periodicamente tali documenti siano distrutti. Non si conservano oltre il tempo necessario quelli che ledono l'altrui fama. Pertanto, a norma del Diritto universale, si faccia dal Superiore Generale la revisione di questa parte dell'Archivio e si distruggano quei documenti considerati lesivi della reputazione della persona⁹³.

⁹³ Cf. CIC 489, 2.

IL PROCURATORE GENERALE

Art. 200

Il Procuratore Generale viene nominato o confermato dal Superiore Generale con il parere del suo Consiglio.

Egli presenta gli affari della Congregazione alla Sede Apostolica, dietro mandato e in accordo col Superiore Generale. A lui comunica gli atti della Sede Apostolica che riguardano la Congregazione o i Religiosi⁹⁴.

Art. 201

Il Procuratore Generale conserva nell'Archivio Generale gli originali o le copie autentiche ricevute dalla Sede Apostolica delle pratiche già chiuse, con una nota illustrativa da lui sottoscritta.

IL POSTULATORE GENERALE

Art. 202

Il Postulatore Generale viene presentato alla Santa Sede o confermato all'inizio del mandato del Su-

⁹⁴ Cf. C 164.

periore Generale con il consenso del suo Consiglio.

Il Postulatore Generale:

1. cura le cause di beatificazione e canonizzazione della Congregazione;
2. guida l'Ufficio della Postulazione della Congregazione in linea con le disposizioni della Sede Apostolica;
3. tiene accurata nota delle entrate e delle spese della Postulazione e presenta al Superiore Generale e al suo Consiglio il rendiconto;
4. promuove la devozione al S. Fondatore e accetta la gestione delle cause di beatificazione e canonizzazione diverse da quelle della Congregazione con l'autorizzazione del Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio.

L'ARCHIVISTA GENERALE

Art. 203

L'Archivista Generale viene nominato o confermato all'inizio del mandato del Superiore Generale con il parere del suo Consiglio.

L'Archivista Generale ha l'incarico di curare l'Archivio Centrale della Congregazione in cui custodirà ordinatamente, classificati e inventariati, tutti

i documenti relativi alle persone ed alla storia della Congregazione.

Art. 204

L'Archivista Generale cura con la conservazione cartacea anche l'archiviazione informatica dei documenti.

L'accesso e la consultazione dell'Archivio sono regolati da apposita normativa approvata dal Superiore Generale.

Art. 205

Della documentazione particolarmente importante dell'Archivio Generale, quale gli Atti dei Capitoli Generali e i verbali del Consiglio, si conserva una seconda copia in un luogo distinto.

CAPITOLO V

La Provincia (Cost. 168-177)

Art. 206

La Provincia è parte viva della Congregazione, eretta mediante decreto del Superiore Generale.

In essa si esprime il senso di appartenenza alla Congregazione, attraverso un cammino formativo ed un impegno apostolico condiviso che promuove l'inculturazione del carisma. L'appartenenza alla Provincia si acquisisce con la professione religiosa.

Art. 207

Gli elementi costitutivi della Provincia sono:

1. erezione canonica mediante decreto formale da parte del Superiore Generale;
2. almeno cinque case;
3. una certa autonomia vocazionale, formativa ed economica;
4. un territorio circoscritto;
5. il Superiore Provinciale con il suo Consiglio.

CAPITOLO VI

Il Capitolo Provinciale

Art. 208

Il Capitolo Provinciale viene celebrato ogni quattro anni.

Art. 209

Il Capitolo Provinciale è indetto dal Superiore Provinciale sei mesi prima del suo inizio.

In mancanza del Superiore Provinciale è indetto dal Vicario provinciale al più presto, in maniera che si possa celebrare non oltre sei mesi dalla vacanza.

Art. 210

Il luogo e la data del Capitolo sono stabiliti dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio, previo accordo con il Superiore Generale.

Art. 211

I Consiglieri Generali hanno voce attiva e passiva in ordine alla loro partecipazione al Capitolo Provinciale. Nella celebrazione del Capitolo conservano solo voce attiva *perdurante munere*.

Art. 212

Partecipa al Capitolo Provinciale, con voce attiva, anche uno studente professore perpetuo eletto, su lista unica degli stessi studenti, da tutti i Religiosi studenti della Provincia.

Art. 213

Al Capitolo Provinciale compete:

1. eleggere il Superiore Provinciale e il suo Consiglio;
2. fare la verifica sullo stato del personale e delle opere e ricercare i mezzi a promuovere la vita religiosa e l'apostolato della Provincia secondo il carisma dell'Istituto;
3. trattare gli affari più urgenti della Provincia;
4. recepire ed adattare alla Provincia le delibere e gli orientamenti del Capitolo Generale;
5. redigere o rivedere, quando lo si richieda, il Direttorio Provinciale nell'ambito delle competenze demandate a tale livello.

Art. 214

Il Superiore Provinciale è eletto dal Capitolo Provinciale e confermato dal Superiore Generale.

Deve essere sacerdote con almeno 35 anni di età e 10 di professione perpetua.

Il Superiore Provinciale nel governo della Provincia è coadiuvato dai Consiglieri e dall'Economo Provinciale⁹⁵.

Art. 215

La richiesta della conferma da parte del Superiore Generale verrà presentata in modo formale dal Presidente del Capitolo qualora il Superiore Generale non presieda il Capitolo stesso.

La conferma viene concessa con una dichiarazione scritta dopo aver consultato in modo formale o informale il Consiglio Generale.

Art. 216

Egli dura in carica un quadriennio e può essere rieletto, ma non oltre il secondo quadriennio consecutivo.

⁹⁵ C 176.

Art. 217

Il Capitolo Provinciale elegge quattro Consiglieri Provinciali. Il quarto Consigliere viene eletto dal Capitolo con l'attribuzione di Economo. I settori di animazione dei Consiglieri vengono assegnati all'interno del Consiglio Provinciale con incarichi analoghi ai settori dei Consiglieri Generali.

I Consiglieri Provinciali devono avere almeno 10 anni di professione perpetua e 35 anni di età.

Sono rieleggibili per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo.

Il Vicario Provinciale è eletto dal Capitolo Provinciale tra i Consiglieri sacerdoti eletti.

Il Segretario Provinciale può essere uno dei Consiglieri. Viene nominato dal Superiore Provinciale con il consenso del Consiglio.

Art. 218

Per tutto ciò che riguarda la rinuncia alla partecipazione al Capitolo Provinciale, le notificazioni dei Religiosi al Capitolo, la voce attiva e passiva degli esclaustrati, ci si attenga a quanto è prescritto per il Capitolo Generale⁹⁶.

⁹⁶ Cf. N 141-146.

Art. 219

Il Superiore Generale o il suo Delegato sottoscrive, unitamente al Superiore Provinciale e al Segretario capitolare, gli atti del Capitolo Provinciale.

Art. 220

Copia degli Atti del Capitolo Provinciale è inviata al Superiore Generale entro un mese dalla sua chiusura. Perché le decisioni prese abbiano valore è richiesta la ratifica del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. Nel caso che non siano approvate, il Superiore Generale comunichi le necessarie istruzioni al Superiore Provinciale.

CAPITOLO VII

Il Governo Provinciale

Art. 221

Il Superiore Provinciale ha potestà ordinaria nella Provincia secondo il diritto universale e proprio.

Art. 222

Il Superiore Provinciale partecipa di un'unica e medesima autorità e la esercita in comunione con il Superiore Generale, a vantaggio di tutta la Congregazione. Così, mentre promuove il bene delle singole Comunità, è sollecito per l'unità, l'incremento e il perfezionamento dell'intera Congregazione.

Art. 223

Il Superiore Provinciale, docile alla volontà di Dio, esercita il suo ufficio in spirito di servizio per il bene della Congregazione e della Chiesa. Guida i Confratelli nella fedeltà al patrimonio spirituale ed apo-

stolico dell'Istituto, per costruire in Cristo comunità fraterne, nelle quali si testimoni la passione per Cristo e per i poveri.

Cura il bene spirituale e la formazione integrale e permanente dei Confratelli, con il dialogo e la cura paterna; alimenta la loro fedeltà alla consacrazione con la Parola di Dio e la Sacra Liturgia; provvede alle loro necessità; visita gli ammalati, riprende gli irrequieti, conforta i timidi; è paziente con tutti⁹⁷.

Segue con particolare attenzione la prima formazione e la promozione vocazionale. Promuove l'apostolato nella fedeltà al carisma e ai segni dei tempi.

Art. 224

Il Superiore Provinciale dirige e controlla l'amministrazione di tutti i beni della Provincia, tenuta dall'Economo Provinciale, in conformità al Diritto universale e proprio.

Art. 225

Il Superiore Provinciale disporrà annualmente di una somma per particolari casi di urgenza e riservatezza, il cui importo fisserà con il consenso del suo Consiglio.

⁹⁷ Cf. CIC 619.

ASSEMBLEA DEI RELIGIOSI

Art. 226

Per promuovere la partecipazione di tutti i Religiosi al cammino della Provincia, il Superiore, con il parere del suo Consiglio, può convocare l'Assemblea dei Religiosi professi perpetui.

POTERI E COMPITI DEL SUPERIORE PROVINCIALE

Art. 227

Il Superiore Provinciale ha i seguenti poteri e compiti.

1. In ordine al coordinamento:
 - a. comunicare alle Case della Provincia le disposizioni della Sede Apostolica, del Superiore Generale, delle Conferenze Episcopali Nazionali dei Paesi di cui è composta la Provincia;
 - b. trasmettere eventuali orientamenti presi in sede di Conferenza dei Superiori di Circostrizione, secondo le indicazioni del Superiore Generale;
 - c. inviare annualmente al Superiore Generale una relazione sullo stato personale della Provincia.

2. In ordine al servizio dell'animazione e governo:

- a. visitare ufficialmente due volte nel quadriennio le Case della Provincia;
 - b. vigilare per la retta osservanza della disciplina e prendere gli opportuni provvedimenti;
 - c. dispensare *ad tempus* da qualche punto disciplinare delle Costituzioni e, in casi urgenti, da disposizioni del Superiore Generale, informandone quanto prima lo stesso;
 - d. nominare e/o trasferire il personale religioso, assegnando gli uffici e incarichi, con il parere o il consenso del suo Consiglio;
 - e. proporre, con il consenso del suo Consiglio, al Superiore Generale, l'erezione, il trasferimento e la soppressione di una Casa o di un'Opera.
3. In ordine alla formazione:
- a. curare la formazione iniziale e animare la formazione permanente;
 - b. ammettere i candidati al Noviziato, alla prima professione, alla rinnovazione dei voti, alla professione perpetua, ai ministeri e agli ordini sacri;
 - c. ricevere la professione personalmente o per mezzo di altri;
 - d. dare ai candidati agli ordini sacri le lettere dimissorie, secondo il Diritto universale e proprio;
 - e. accompagnare con particolare cura l'inserimento dei giovani sacerdoti nell'apostolato.

4. In ordine all'amministrazione ed economia:
- a. verificare la regolarità delle amministrazioni delle Comunità, l'aggiornamento delle registrazioni e della storia della Casa, come pure l'ordinata conservazione degli atti negli archivi;
 - b. ricevere, esaminare e conservare nell'archivio della Provincia, copia dei documenti legali riguardanti il patrimonio delle Case e inviarne copia al Superiore Generale;
 - c. stabilire, col consenso del Consiglio, la somma entro la quale le Case possono agire per spese straordinarie;
 - d. stabilire, col consenso del Consiglio, il contributo che le Case verseranno alla Provincia;
 - e. versare i contributi della Provincia alla Curia Generalizia nella misura stabilita dal Superiore Generale con il suo Consiglio;
 - f. autorizzare, col consenso del Consiglio, atti di straordinaria amministrazione a norma del Diritto universale e proprio;
 - g. inviare al Superiore Generale:
 - annualmente, entro il primo trimestre, lo stato patrimoniale degli immobili, lista di cause pendenti della Provincia;
 - ogni semestre i prospetti amministrativi della Provincia.

Art. 228

Se il Superiore Provinciale ritenesse di dover deporre la sua carica, esporrà le sue ragioni al Superiore Generale, al quale spetta accettare o meno la rinuncia.

Così pure il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, potrà deliberare la sua destituzione per causa grave⁹⁸.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 229

I Consiglieri hanno l'ufficio di consigliare, sostenere e assistere il Superiore Provinciale nel governo e nell'amministrazione della Provincia. Compiono il loro mandato nello spirito di servizio e collaborazione, nella testimonianza della comunione fraterna.

Art. 230

Il Vicario Provinciale è eletto dal Capitolo tra i Consiglieri Provinciali e deve avere almeno 10 anni di professione perpetua.

⁹⁸ Cf. CIC 1717 e ss.

Egli:

1. sostituisce il Superiore Provinciale quando questi è legittimamente impedito;
2. assume la piena responsabilità della Provincia quando, per qualsiasi causa, resta vacante l'ufficio di Superiore Provinciale, cura l'ordinaria amministrazione e convoca il Capitolo Provinciale, secondo la normativa.

Art. 231

Il Segretario, l'Economo e il Rappresentante legale svolgono il loro mandato nella Provincia in analogia alle attribuzioni degli Ufficiali Generali corrispettivi.

Art. 232

L'Economo Provinciale comunica ai Superiori eventuali leggi e orientamenti che possono interessare il settore amministrativo e le opere annesse.

Art. 233

I Consiglieri Provinciali possono decadere dal loro ufficio prima del Capitolo Provinciale per rinuncia accettata dal Superiore Provinciale con il consenso del Consiglio⁹⁹ e l'approvazione del Superiore Generale.

⁹⁹ Cf. CIC 189.

Possono decadere, inoltre, per destituzione decisa dal Superiore Provinciale con il consenso del Consiglio ed approvata dal Superiore Generale¹⁰⁰.

Art. 234

Venendo meno un Consigliere, il Superiore Provinciale nomina il sostituto con il consenso del suo Consiglio e la conferma del Superiore Generale.

Art. 235

Al Consigliere Provinciale il cui operato dovrà essere sottoposto ad esame, si diano le garanzie previste dal diritto universale¹⁰¹.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA

Art. 236

Si richiede il consenso dei Consiglieri nei seguenti casi:

1. nomina dei Superiori e degli Economi locali, dei Dirigenti d'Opera, e la presentazione dei Parroci;

¹⁰⁰ Cf. CIC 193.

¹⁰¹ Cf. CIC 1717 e ss.

2. nomina dei Prefetti degli Studenti professi e del Maestro dei novizi, previo nulla osta del Superiore Generale;
3. trasferimento ad altra Casa o ad altro ufficio del Superiore locale, *perdurante munere*;
4. ammissione alla professione temporanea e perpetua, ai ministeri e agli ordini sacri;
5. concedere ad un Religioso l'*extra domum*¹⁰²;
6. collocazione di denari e titoli;
7. approvazione del rendiconto amministrativo presentato dall'Economo della Provincia;
8. determinazione del contributo delle Case alla Provincia;
9. autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione nella misura stabilita dal Superiore Generale con il suo Consiglio;
10. proposta di erezione, trasferimento e soppressione di una Casa o di un'Opera;
11. adattamento della *Ratio Institutionis*, in conformità alla presente normativa;
12. trasferimento della sede della Provincia, previa autorizzazione del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio;
13. accettazione della rinuncia di partecipare al Capitolo Provinciale prima del suo inizio.

¹⁰² Cf. CIC 665.

Art. 237

Si richiede il parere dei Consiglieri nei seguenti casi:

1. ammissione e dimissione dal Noviziato;
2. non ammissione alla rinnovazione o alla professione perpetua, per giusta causa, di un Religioso di voti temporanei¹⁰³;
3. nomina del Vice Superiore e dei Consiglieri delle Case;
4. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di un'Opera;
5. trasferimento del personale religioso e assegnazione di uffici ed incarichi non previsti dalla normativa;
6. proposta al Superiore Generale del trasferimento di un Religioso ad altra Circostrizione;
7. convocazione dell'Assemblea generale dei Religiosi.
8. avvio della procedura di dimissione di un Religioso¹⁰⁴.

¹⁰³ Cf. C 126.

¹⁰⁴ Cf. CIC 697.

CAPITOLO VIII

La Quasi Provincia (Cost. art. 178-180)

Art. 238

La Quasi Provincia è una parte viva dell'Istituto affine alla Provincia, con una propria configurazione geografica e culturale, che non ha ancora raggiunto adeguata autonomia.

Art. 239

Gli elementi costitutivi della Quasi Provincia sono:

1. l'erezione canonica mediante decreto formale del Superiore Generale,
2. almeno quattro Case;
3. un territorio circoscritto;
4. personale sufficiente, una certa autonomia vocazionale, formativa ed economica;
5. il Superiore della Quasi Provincia con il suo Consiglio.

IL SUPERIORE DELLA QUASI PROVINCIA

Art. 240

Il Superiore della Quasi Provincia è chiamato ad esprimere e favorire, nell'animazione e governo delle Comunità, l'unità dei Religiosi tra di loro e con il Superiore Generale. Egli promuove la formazione permanente e dà impulso all'apostolato¹⁰⁵.

Art. 241

Il Superiore della Quasi Provincia governa secondo la normativa.

È nominato dal Superiore Generale con il suo Consiglio, dopo aver consultato tutti i Religiosi professi perpetui della Circoscrizione.

Deve avere almeno 10 anni di professione perpetua e 35 di età.

Il superiore della Quasi Provincia, nominato per un quadriennio, può essere riconfermato nell'incarico ma non oltre il secondo mandato consecutivo.

¹⁰⁵ Cf. N 223.

CONSIGLIO DELLA QUASI PROVINCIA

Art. 242

Il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio nomina quattro Consiglieri, tra i quali l'Economo. Essi devono avere almeno 10 anni di professione perpetua. Il Vicario è nominato tra i Consiglieri e deve essere sacerdote.

I settori di animazione vengono assegnati all'interno del Consiglio della Quasi Provincia con incarichi analoghi ai settori dei Consiglieri Generali.

Il Segretario può essere uno dei Consiglieri. Viene nominato dal Superiore della Quasi Provincia con il consenso del Consiglio.

ASSEMBLEA DEI RELIGIOSI

Art. 243

Per promuovere la partecipazione di tutti i Religiosi al cammino della Quasi Provincia, il Superiore, con il parere del suo Consiglio, può convocare l'Assemblea dei Religiosi professi perpetui.

POTERI E COMPITI DEL SUPERIORE DELLA QUASI PROVINCIA

Art. 244

Le competenze del Superiore della Quasi Provincia sono le seguenti:

1. In ordine al coordinamento:
 - a. svolgere il suo ruolo in comunione con il Governo Generale;
 - b. comunicare alle Case della Quasi Provincia le disposizioni della Sede Apostolica, del Superiore Generale, della Conferenza Episcopale Nazionale;
 - c. trasmettere eventuali orientamenti presi in sede di Conferenza dei Superiori di Circostrizione secondo le indicazioni del Superiore Generale e della Conferenza dei Superiori Maggiori;
 - d. inviare annualmente al Superiore Generale una relazione sullo stato personale della Quasi Provincia.
2. In ordine al servizio dell'animazione e governo:
 - a. visitare ufficialmente due volte nel quadriennio le Case della Quasi Provincia;
 - b. vigilare per la retta osservanza della disciplina e prendere gli opportuni provvedimenti;
 - c. dispensare *ad tempus* da qualche punto disci-

- plinare delle Costituzioni e, in casi urgenti, da disposizioni del Superiore Generale, informandone quanto prima lo stesso;
- d. nominare e trasferire il personale religioso, eccettuati i Superiori, il Maestro dei novizi, i Prefetti degli Studentati, assegnando uffici ed incarichi con il voto del suo Consiglio, a norma del diritto proprio;
 - e. proporre, con il consenso del suo Consiglio, al Superiore Generale l'erezione, il trasferimento e la soppressione di una Casa o di un'Opera;
 - f. proporre il Superiore di casa, il Maestro dei novizi e il Prefetto di Studentato al Superiore Generale per la nomina;
 - g. proporre il trasferimento di un Religioso ad altra Circostrizione.
3. In ordine alla formazione:
- a. curare la formazione iniziale e animare la formazione permanente;
 - b. ammettere con il suo Consiglio i candidati al noviziato, alla prima professione, alla rinnovazione dei voti e ai ministeri;
 - c. ricevere la professione personalmente o per mezzo di altri;
 - d. presentare al Superiore Generale le domande di ammissione ai voti perpetui ed agli ordini sacri, accompagnandole con la relazione del for-

- matore e il voto del Consiglio con l'estratto del verbale;
- e. accompagnare con particolare cura l'inserimento dei giovani sacerdoti nell'apostolato.
4. In ordine all'amministrazione ed economia:
- a. verificare la regolarità delle amministrazioni delle Comunità, l'aggiornamento delle registrazioni e della storia della Casa, come pure l'ordinata conservazione degli atti negli archivi;
 - b. ricevere, esaminare e conservare nell'archivio della Quasi Provincia, i documenti legali riguardanti il patrimonio delle Case e inviarne copia al Superiore Generale;
 - c. stabilire col consenso del suo Consiglio la somma entro la quale le Case potranno agire per spese straordinarie;
 - d. stabilire col consenso del suo Consiglio il contributo che le Case verseranno alla Circostrizione;
 - e. versare i contributi della Quasi Provincia alla Curia Generalizia nella misura stabilita dal Superiore Generale con il suo Consiglio;
 - f. autorizzare col consenso del suo Consiglio atti di straordinaria amministrazione a norma del diritto universale e proprio;
 - g. inviare al Superiore Generale:
 - annualmente, entro il primo trimestre, lo stato

- patrimoniale degli immobili, lista di cause pendenti della Quasi Provincia;
– ogni semestre i prospetti amministrativi della Quasi Provincia;
- h. altri poteri e compiti delegati dal Superiore Generale all'atto di costituzione della Quasi Provincia.

Art. 245

Il Superiore della Quasi Provincia dirige e controlla l'amministrazione di tutti i beni della Circoscrizione, tenuta dall'Economo in conformità al diritto proprio.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLA QUASI PROVINCIA

Art. 246

Le funzioni del Consiglio della Quasi Provincia sono le seguenti:

1. si richiede il consenso dei Consiglieri nei seguenti casi:
 - a. proposta al Superiore Generale per la nomina del Superiore di Casa, del Maestro dei novizi e del Prefetto di Studentato;
 - b. presentazione dei Parroci, nomina degli Economi;

- c. ammissione alla professione temporanea, alla rinnovazione e ai Ministeri;
 - d. collocazione di denaro e titoli;
 - e. approvazione del rendiconto amministrativo presentato dall'Economo della Quasi Provincia;
 - f. determinazione del contributo delle Case alla Circostrizione;
 - g. adattamento della Ratio Institutionis, in conformità alla presente normativa;
 - h. presentazione al Superiore Generale dei candidati della Quasi Provincia per l'ammissione alla professione perpetua e agli ordini sacri.
2. Si richiede il parere dei Consiglieri nei seguenti casi:
- a. ammissione e dimissione dal Noviziato;
 - b. nomina del Vice Superiore e dei Consiglieri delle Case;
 - c. trasferimento del personale religioso e assegnazione di uffici ed incarichi non previsti dalla normativa.

LA DELEGAZIONE

Art. 247

La Delegazione è una parte viva dell'Istituto che, per motivi diversi, non può reggersi da sola e dipen-

de da un Superiore Maggiore. È costituita dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. È retta da un Superiore con potestà delegata dal Superiore Maggiore. Il Superiore della Delegazione è normalmente coadiuvato da due Consiglieri.

Nell'atto di nomina vengono definiti i poteri e i compiti del Superiore ed eventualmente le funzioni del suo Consiglio.

Art. 248

Gli elementi costitutivi della Delegazione sono:

1. l'erezione canonica mediante decreto formale del Superiore Generale;
2. almeno 3 case;
3. il Superiore di Delegazione con il suo Consiglio.

CAPITOLO IX

La Comunità locale (Cost. art. 181-185)

Art. 249

La Comunità locale, dove i Religiosi vivono insieme in una Casa legittimamente costituita, esprime la presenza della Congregazione nella Chiesa particolare. In essa, i Confratelli, guidati dallo Spirito Santo attraverso la frequentazione della Parola di Dio, la vita eucaristica e il servizio apostolico, sviluppano tra loro rapporti improntati a semplicità e confidenza, testimoniano la fedeltà al carisma dell'Istituto, annunciano il vangelo e mostrano la carità di Cristo servendo i piccoli e i poveri.

IL SUPERIORE LOCALE

Art. 250

Il Superiore è primo responsabile della vita fraterna, delle attività apostoliche e dell'amministrazione.

ne economica della Casa. Anima e dirige la Comunità coadiuvato dal Consiglio di Casa ed in sintonia con il Consiglio di famiglia.

Esercita il suo mandato con paternità e spirito di servizio ricercando il dialogo comunitario e con i singoli Religiosi. Si avvale della collaborazione dei responsabili dei diversi settori di formazione e apostolato.

Art. 251

Il Superiore locale deve avere almeno cinque anni di professione perpetua. È nominato dal Superiore Maggiore per un triennio e può essere confermato per un secondo triennio. Durante tale periodo può essere trasferito ad altra Casa o ad altro ufficio, per giusta causa a giudizio del Superiore Maggiore con il consenso del suo Consiglio.

Art. 252

Se il Superiore locale ha completato il primo e il secondo triennio nella stessa o in altra Casa, non abbia, almeno per due anni, l'ufficio di Superiore. Se, eccezionalmente, è confermato per un terzo triennio nella stessa Casa, il Superiore Maggiore deve sentire prima i Religiosi della Comunità.

Art. 253

Il Superiore assume formalmente l'ufficio mediante le consegne fatte dal Superiore precedente nel modo seguente:

1. vengono fatte dal precedente Superiore o dalla persona incaricata dal Superiore Maggiore;
2. sono redatte per iscritto su un modulo predisposto dal Governo Generale e sono sottoscritte da chi le dà, da chi le riceve e dal Consiglio di Casa o da altra persona indicata dal Superiore Maggiore;
3. comprendono la descrizione delle opere nella loro consistenza e nel loro funzionamento e il resoconto amministrativo della Casa.

L'entrata in carica del nuovo Superiore ed il saluto di commiato del precedente Superiore si concludono con apposita celebrazione liturgica.

Art. 254

Il Superiore uscente dà al nuovo Superiore quelle informazioni che sono utili per la conoscenza delle persone con le quali la Casa è in rapporto: autorità religiose e civili, benefattori, professionisti; fa le presentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e la trattazione degli affari.

Art. 255

Il Superiore risiede nella propria Casa¹⁰⁶ e non se ne allontana oltre una settimana senza comunicarlo al Superiore di Circoscrizione.

Quando deve assentarsi e fosse assente il Vice Superiore, indica chi deve sostituirlo e gli dà le facoltà necessarie.

Art. 256

Il Superiore si adopera affinché la Comunità viva nella tensione della formazione permanente, ritrovandosi in un progetto comunitario condiviso di vita spirituale e di apostolato.

Tale cammino si svolga nella docile accoglienza delle disposizioni della Sede Apostolica e dei Superiori Maggiori. Egli ha cura che in Comunità si leggano le Costituzioni e le Norme.

Art. 257

Il Superiore in casi particolari e per breve tempo può dispensare un Religioso o anche tutta la Comunità da qualche norma disciplinare delle Costituzioni, avvertendo il Superiore di Circoscrizione.

¹⁰⁶ Cf. CIC 629.

Art. 258

Il Superiore abbia cura particolare dei Religiosi in formazione impegnati nel tirocinio pratico, affinché siano assistiti nella disciplina religiosa, nella vita spirituale e sostenuti nell'attività apostolica.

Art. 259

Il Superiore locale informa il Superiore di Circo-scrizione sull'andamento della vita e dell'apostolato della Comunità, e su eventuali problematiche meritevoli di attenzione.

Art. 260

Il Superiore ha cura di scrivere personalmente, o incaricando altri, il diario o storia della Casa, secondo il desiderio del Padre Fondatore, affinché il ricordo di quanto accade e si opera serva per la storia e come doveroso omaggio di gratitudine alla divina Provvidenza.

Art. 261

Il Superiore locale abbia cura che nella Casa siano tenuti in ordine ed aggiornati:

1. I registri:

a. della celebrazione delle SS. Messe;

- b. dell'amministrazione economica;
- c. dei Religiosi con relative generalità, estremi dei documenti ecclesiastici e civili, curriculum degli studi e recapito dei loro genitori o parenti.

2. I libri:

- a. delle visite canoniche;
- b. della storia o diario della Casa;
- c. dei verbali del Consiglio di Casa;
- d. delle relazioni del Consiglio di Famiglia e del Consiglio di Formazione.

Art. 262

Il Superiore, senza il permesso del Superiore competente, non cambi nulla delle sane tradizioni della Casa, non istituisca Opere nuove, né sopprima o modifichi quelle esistenti.

Art. 263

Le competenze del Superiore locale e dei Religiosi responsabili, in merito alla conduzione delle opere e attività apostoliche, sono definite, qualora occorra, nel Direttorio di Circoscrizione.

L'ARCHIVIO DELLA CASA

Art. 264

Il Superiore locale provvede che l'Archivio della Casa, storico, corrente e amministrativo sia tenuto in ordine.

1. Nell'archivio storico viene conservato tutto quanto può interessare la storia della Casa: libri, registri, documenti, corrispondenza, fotografie, video, stampe, atti amministrativi, pubblicazioni, scritti, tesi di laurea dei Religiosi. Vi sia anche una sezione per i documenti riservati.
2. Nell'archivio corrente viene conservato quanto si riferisce alla registrazione, catalogazione, documentazione di attuale uso circa il personale, le pratiche, le relazioni e la corrispondenza.
3. Nell'archivio amministrativo sono conservati documenti di possesso, di uso, contratti, pratiche di finanziamento, registrazione e contabilità economica.

Art. 265

Il Superiore provvede che siano raccolti e custoditi in apposito luogo quei cimeli e quegli oggetti che possano avere qualche interesse per la storia della Casa e della Congregazione, come pure gli oggetti preziosi.

Art. 266

I documenti più importanti vengono inviati in copia autenticata alla sede della Circoscrizione e alla Segreteria generale.

Art. 267

Nella Casa di Noviziato le ammissioni al Noviziato ed alla prima Professione sono annotate in apposito registro.

IL VICE SUPERIORE

Art. 268

Il Vice Superiore è il primo collaboratore del Superiore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

È sacerdote professore perpetuo nominato dal Superiore di Circoscrizione con il parere del suo Consiglio. Collabora in fraterna armonia con il Superiore in tutto quanto riguarda la vita e le attività della casa. Si attiene alle direttive ricevute dal Superiore.

IL CONSIGLIO DI CASA

Art. 269

In ogni Comunità giuridicamente costituita il Su-

periore è coadiuvato dal Consiglio di Casa, composto dal Vice Superiore e da uno o più Consiglieri.

Art. 270

Il Superiore riunisce il Consiglio di Casa ordinariamente una volta al mese, e quando riterrà necessario ed opportuno, predisponendo per tempo l'ordine del giorno per la debita preparazione. Il Consiglio di Casa si riunirà anche su richiesta di almeno due Consiglieri.

Art. 271

Ogni Religioso deve essere consultato in Consiglio di Casa quando si discutono affari inerenti al suo ufficio.

Art. 272

I verbali delle sedute riporteranno con oggettività il dibattito circa gli affari trattati tutelando, per quanto è possibile, il buon nome delle persone coinvolte. Saranno sottoscritti dal Superiore e dai Consiglieri e conservati in archivio in apposito registro o raccogliatore.

Art. 273

Coloro che partecipano al Consiglio di Casa sono tenuti al segreto di ufficio.

Art. 274

Si richiede il consenso del Consiglio di Casa:

1. nei casi contemplati negli art. 102, 281, 285, 310, 311;
2. per il nulla-osta alle domande dei candidati al noviziato, alla professione ed agli ordini sacri;
3. per ammettere a coabitare abitualmente nella Comunità persone estranee, sia pure sacerdoti, in conformità al dettato dell'art. 62;
4. per consentire di prendere visione, per motivi di studio, dei documenti riservati di archivio;
5. per l'assunzione definitiva ed il licenziamento degli operai della Casa;
6. per gli altri casi non menzionati ma previsti dal Diritto universale.

Art. 275

Per i permessi da chiedere al Superiore Generale o Superiore di Circoscrizione, quando è richiesto il voto del Consiglio di Casa, occorre trasmettere insieme alla domanda l'estratto del verbale firmato dal Superiore e dal Segretario del Consiglio.

Art. 276

Il Superiore della Casa, quando non ha ottenuto il consenso del suo Consiglio, può ricorrere al Superiore di Circoscrizione, esponendo i fatti e le sue ragioni.

IL CONSIGLIO DI FAMIGLIA

Art. 277

Il Consiglio di Famiglia, di cui fanno parte tutti i Religiosi della Casa, è un organo consultivo del governo locale.

Art. 278

Il Consiglio di Famiglia ha come scopo la programmazione e la verifica periodica delle attività comunitarie, apostoliche ed amministrative della Casa e dei suoi membri.

In esso si valutano i metodi ed i frutti delle attività svolte, e soprattutto si confronta il proprio modo di vivere con il Vangelo che è la suprema regola di vita religiosa.

Art. 279

Il Consiglio di Famiglia si riunisce ogni tre mesi e quando il Superiore lo riterrà necessario; si riunisce anche su richiesta di almeno la metà dei membri della Comunità.

CAPITOLO X

Gli Ufficiali locali (Cost. 185)

L'ECONOMO LOCALE

Art. 280

In ogni Casa vi è l'Economo, possibilmente distinto dal Superiore, sotto la cui direzione cura l'amministrazione dei beni e gestisce l'economia.

Art. 281

L'Economo, nell'adempimento del suo ufficio:

1. sottomette al Superiore eventuali iniziative e suggerimenti atti a migliorare lo stato economico della Casa ed è solerte a svolgere pratiche per reperire nuove fonti economiche;
2. vigila sul rapporto di lavoro instaurato con i dipendenti e provvede alle spese ordinarie della Casa secondo le direttive del Superiore;

3. tiene costantemente aggiornata ed ordinata la contabilità e le registrazioni in modo da rendere conto della gestione ad ogni richiesta del Superiore;
4. compie atti amministrativi nei limiti delle facoltà ricevute, secondo le direttive del Superiore al quale renderà conto mensilmente;
5. conserva diligentemente i libri degli introiti e degli esiti, di cassa, del dare ed avere, le fatture, le ricevute, la lista dei debiti e dei crediti, locazioni, affitti, ecc.

Art. 282

L'Economo uscente farà le consegne d'ufficio al suo successore, nell'ambito del Consiglio di Casa e firmerà insieme l'apposito verbale.

IL DIRIGENTE DI OPERA

Art. 283

Il Dirigente di Opera è il Religioso responsabile di una determinata attività della Casa con amministrazione distinta, o di una attività direttamente dipendente dal Governo Generale o di Circostrizione. Egli è nominato dal Superiore competente con il parere del suo Consiglio.

Art. 284

Nel caso di una attività direttamente dipendente dal Governo Generale o di Circoscrizione, il Dirigente di Opera è assistito da un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Superiore competente con il parere del suo Consiglio.

Art. 285

Il Dirigente di Opera:

1. dipende dal Superiore della Casa per tutto quanto riguarda la disciplina religiosa;
2. formula annualmente il piano programmatico ed amministrativo e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione;
3. pone gli atti di straordinaria amministrazione, dopo essere stato autorizzato dal Superiore competente, con il consenso del Consiglio di Amministrazione;
4. gestisce l'amministrazione ordinaria dell'Opera insieme con il Consiglio di Amministrazione e trimestralmente rende conto al Consiglio di Casa.

PARTE QUARTA

L'amministrazione dei beni

CAPITOLO UNICO (Cost. art. 186-194)

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Art. 286

I beni della Congregazione sono dono della Divina Provvidenza, attraverso la generosità dei benefattori e il lavoro dei Congregati. Sono amministrati con sentimenti di gratitudine al servizio della missione carismatica del Rogate nello spirito della povertà evangelica e nella solidarietà con i più poveri.

Art. 287

I beni della Congregazione, delle Circoscrizioni e delle Case, sono amministrati dai Superiori competenti, nella consapevolezza della comune appartenenza ad un'unica famiglia religiosa, chiamata alla condivisione nella solidarietà.

Art. 288

L'amministrazione dei beni della Congregazione, delle Circoscrizioni e delle Case, deve essere condotta in maniera precisa e fedele con una tecnica di

registrazione contabile aggiornata in conformità alle leggi ecclesiastiche e civili.

L'Istruzione Economica, predisposta dal Governo Generale e di Circoscrizione, è guida per una corretta amministrazione adeguata alle realtà locali.

Art. 289

I responsabili dell'amministrazione si avvalgono della collaborazione di persone competenti nei vari settori dell'amministrazione.

Art. 290

L'amministrazione prevede anche il consolidamento e l'incremento del patrimonio dell'Istituto. Pertanto i responsabili:

1. studiano i criteri e gli orientamenti su questioni economiche e relativa legislazione;
2. programmano gli investimenti;
3. fanno piani annuali di bilanci preventivi e consuntivi generali, di Circoscrizione e locali.

Art. 291

I Superiori e gli Economi si adoperano per la piena utilizzazione del personale e degli impianti, l'aggiornamento e la concentrazione di attività frazionate,

l'aumento di produzione con minore spesa, la piena utilizzazione delle strutture già esistenti.

Art. 292

La registrazione deve essere condotta sotto le direttive del Superiore competente e la responsabilità di ogni incaricato che firma i rispettivi registri. Essa documenta tutte le attività dei diversi settori.

Art. 293

Il denaro di una certa entità della Curia Generalizia, delle Circoscrizioni, delle singole Case, delle Parrocchie e delle Gestioni Speciali, sia collocato presso Istituti di credito. I poteri di firma vengono assegnati dal Superiore di Circoscrizione competente.

Art. 294

Il denaro ricevuto per Sante Messe non deve essere speso per nessun motivo prima dell'avvenuta celebrazione.

Art. 295

Il lavoro dei collaboratori dipendenti deve essere remunerato almeno secondo quanto stabilito dalle leggi civili vigenti¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Cf. CIC 1286.

Art. 296

Nelle Case è obbligatorio stipulare polizze assicurative contro gli infortuni sia per gli alunni che per i Religiosi.

Per i collaboratori dipendenti, si seguono le norme delle leggi civili vigenti.

Art. 297

Il Religioso addetto all'amministrazione deve registrare e sottoporre tutto con esattezza e fedeltà: denaro, redditi, donazioni, elemosine e qualunque altra cosa abbia valore economico, nei resoconti prescritti, nella visita canonica ed ogni volta che dai Superiori ne viene richiesto.

AMMINISTRAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Art. 298

L'amministrazione delle Circoscrizioni è strutturata ed organizzata analogamente alla Amministrazione Generale.

Art. 299

I Superiori di Circoscrizione assegnano al settore amministrativo Religiosi qualificati per la competenza

nel trattare affari economici, e danno loro la possibilità di una preparazione e aggiornamento adeguati all'assolvimento dell'incarico e all'interpretazione e osservanza delle leggi canoniche e civili.

Art. 300

Ogni Circoscrizione provvede ad un fondo di accantonamento finalizzato all'assistenza dei Religiosi anziani e ammalati. Da esso si attinge anche per i casi di separazione di Religiosi dalla Congregazione.

AMMINISTRAZIONE LOCALE

Art. 301

Ogni Casa assicura a se stessa la sufficiente stabilità economica, limita ogni spesa non strettamente necessaria e versa mensilmente all'amministrazione centrale, attraverso la Circoscrizione, parte dei suoi introiti per le opere di formazione e per lo sviluppo delle attività apostoliche dell'Istituto, secondo i criteri definiti dal Governo Generale.

Art. 302

Ogni Casa predispone la programmazione economica annuale ordinaria e straordinaria che, approvata

dal Consiglio di Casa, è inviata al Superiore di Circo-
scrizione, per conoscenza delle spese ordinarie e per
la dovuta autorizzazione di quelle straordinarie.

Per le spese non previste nella programmazione
annuale, con il consenso del Consiglio di Casa, si do-
vrà chiedere l'autorizzazione al Superiore competen-
te.

Art. 303

Le case finanziate direttamente dal Governo da
cui dipendono, per procedere alla realizzazione dei la-
vori programmati, devono ottenere l'autorizzazione
anche per i lavori di ordinaria amministrazione che
richiedono l'intervento del rispettivo Governo, salvo
casi chiari di urgenza.

Art. 304

Mensilmente il Superiore sottopone all'approva-
zione del Consiglio di Casa:

1. il prospetto amministrativo da inviare in copia al
rispettivo Governo redatto è firmato dall'Economo
e controfirmato dal Superiore;
2. la verifica di Cassa;
3. i registri mastro e i partitari, i quali, firmati dal Su-
periore e dai Consiglieri, sono conservati nell'Ar-
chivio della Casa.

Art. 305

Ogni semestre viene predisposto il bilancio consuntivo e inviato al Superiore competente; annualmente viene compilata la descrizione dello stato patrimoniale.

Art. 306

I documenti che abbiano una certa rilevanza economica sono conservati nell'archivio della Casa in originale o in copia legale. Di essi si invia copia al Governo di Circoscrizione competente e a quello Generale.

Art. 307

Vi sia una registrazione esatta dei legati e delle fondazioni, specialmente di Sante Messe, delle borse di studio con il relativo titolo e la somma corrispondente, in modo che se ne possano assolvere gli obblighi. Di tutto si invia documentazione al Governo di Circoscrizione e Generale a fine anno.

Art. 308

Il denaro liquido necessario alle spese giornaliere, gli oggetti preziosi, i libretti di risparmio della Casa, titoli ed altro, sono conservati sotto l'immediata responsabilità del Superiore.

Gli oggetti preziosi, libretti postali ed altro appartenenti ai Religiosi, devono essere depositati presso il rispettivo Governo di Circoscrizione. Degli oggetti preziosi della Casa si tiene una distinta aggiornata, di cui una copia è conservata presso la sede della Circo-
scrizione.

AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 309

L'amministrazione è ordinaria e straordinaria.

1. Per amministrazione ordinaria si intende quella destinata al mantenimento del personale, all'esercizio delle normali attività, alla conservazione delle suppellettili e alla manutenzione dei beni mobili ed immobili.

2. Per amministrazione straordinaria si intende quella che in modo diretto o indiretto incide essenzialmente o notevolmente sul patrimonio della Congregazione, della Circoscrizione o della Casa, sì da alterarne o modificarne le strutture e la consistenza; oppure importa un vincolo delle sue rendite tale da compromettere gli interessi o comprende spese notevoli non previste nel paragrafo precedente.

Art. 310

Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione:

1. l'alienazione di oggetti preziosi, valori, titoli o di qualsiasi bene immobile costituente patrimonio della Casa;
2. la contrazione di debiti per una somma superiore a quella stabilita dal Governo Generale o di Circoscrizione;
3. i prestiti, i mutui o altre obbligazioni;
4. le ipoteche ed i pignoramenti;
5. la firma di cambiali, cauzioni, fideiussioni;
6. il cambio di titoli e la permuta di valori e di beni immobili e mobili la cui stima, a norma del Diritto, supera la somma stabilita dal Governo Generale;
7. le locazioni ultratriennali di case, fabbricati e fondi;
8. le enfiteusi;
9. l'atterramento di alberi di alto fusto, la trasformazione di cultura agraria;
10. le modifiche di qualsiasi entità ai fabbricati, nonché le riparazioni straordinarie, le riparazioni di muri maestri e delle volte, il rifacimento intero o di parte notevole di tetti, solai, erezione di muri di sostegno o di cinta ed altro;
11. l'esecuzione, amministrazione e riduzione di oneri e di atti tra vivi o di testamenti;

12. il commercio di fondi vincolati al culto divino o a beneficenza locale, ai sensi del Diritto della Chiesa;
13. qualsiasi azione e contestazione giudiziaria;
14. le prestazioni di opere a carattere duraturo;
15. tutti gli atti per i quali occorre il permesso della Sede Apostolica.

Art. 311

Il Superiore per porre atti di straordinaria amministrazione, ottenuto il consenso del suo Consiglio, deve munirsi dell'autorizzazione scritta del Superiore di Circoscrizione con il consenso del suo Consiglio.

Art. 312

Consapevoli che tutti gli amministratori, ad ogni livello, devono vigilare perché i beni affidati alla loro cura non subiscano danneggiamenti¹⁰⁸, non impegniamo somme di denaro in investimenti azionari, che mettono a rischio il capitale investito.

¹⁰⁸ Cf. CIC 1284,2,1.

CONCLUSIONE

DISPENSA

Art. 313

Nei casi previsti dalla normativa la concessione di dispensa può essere data a leggi puramente disciplinari e non a disposizioni o leggi strutturali¹⁰⁹.

Dai canoni del Codice di Diritto Canonico e dalle norme date dalla Santa Sede riportate nella nostra normativa il Superiore Generale non può concedere la dispensa, ma può chiederla alla Santa Sede.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Art. 314

È competenza del Capitolo Generale interpretare autenticamente le Norme; fuori del Capitolo, è competenza del Superiore Generale con il suo Consiglio.

¹⁰⁹ Cf. CIC 86, 90 e 620.

APPENDICI

***1. Norme per la composizione
del Capitolo Generale***

***2. Regolamento
del Capitolo Generale***

APPENDICE PRIMA

Norme per la composizione del Capitolo Generale

1. Il Capitolo Generale è formato da membri di diritto e di elezione secondo i criteri indicati nell'art. 142 delle Costituzioni.

2. Al Capitolo Generale partecipano Sacerdoti, Diaconi e Fratelli professi perpetui¹¹⁰, aventi voce attiva e passiva alla data di indizione del Capitolo, sulla base di una percentuale stabilita dal Capitolo precedente. Questa costituisce il *quorum*.

3. Il numero dei delegati è formato dal *quorum* meno quelli che partecipano di diritto e meno due rappresentanti dei Fratelli¹¹¹. Essi sono eletti, a maggioranza relativa, su lista unica di tutti i Sacerdoti e i Diaconi aventi diritto in ciascuna Circoscrizione.

4. Partecipano al Capitolo due Religiosi Fratelli,

¹¹⁰ Cf. N 143.

¹¹¹ Cf. Appendice 1, art. 4

di professione perpetua, eletti a maggioranza relativa da tutti gli aventi diritto su lista unica per tutta la Congregazione.

5. Ai fini della partecipazione al Capitolo Generale:

- a) i Religiosi, che abbiano chiesto l'indulto dell'esclaustrazione, perdono la voce attiva e passiva;¹¹²
- b) i Religiosi che fossero implicati in gravi situazioni di pubblico scandalo, specie se in presenza di processi penali, perdono la voce attiva e passiva.¹¹³
- c) ai Religiosi che vivono extra domum, esclusi quelli che sono fuori per incarichi dei Superiori, o per malattia, viene sospesa la voce attiva e passiva.

6. Le Case che non fossero costituite in Provincia o Delegazione, ai fini delle elezioni dei delegati al Capitolo Generale, vengono aggregate a qualche Provincia o Delegazione.

7. Il Superiore Generale, ai fini di una maggiore rappresentatività di tutto l'Istituto, può convocare al Capitolo Generale due Religiosi professi perpetui con voce attiva e passiva.

¹¹² Cf. CIC 687.

¹¹³ Cf. CIC 695.

8. Il Superiore Generale, per un maggior coinvolgimento della Famiglia del Rogate nell'evento capitolare può invitare, come uditori, dei rappresentanti delle Associazioni che fanno parte dell'UAR.

Regolamento del Capitolo Generale

1 – Il Capitolo Generale ordinario, si svolge a norma del Diritto universale e proprio.

2 – Il Capitolo Generale è un'assemblea che, durante il suo funzionamento, ha nell'Istituto la suprema autorità, esprime collegialmente la partecipazione e la cura di tutti i Confratelli per la vita della Congregazione e persegue i seguenti obiettivi:

- a) eleggere il Superiore Generale, i Consiglieri Generali e gli Ufficiali Generali;
- b) trattare gli affari più importanti, prendendo deliberazioni necessarie ed utili al progresso di tutto l'Istituto in conformità alle disposizioni della santa madre Chiesa¹¹⁴ e della Congregazione¹¹⁵, con particolare riferimento ai temi emersi dall'indagine precapitolare;

¹¹⁴ Cf. CJC 631.

¹¹⁵ Cf. C 138-148, N 141-157.

- c) Nella trattazione degli affari si dia la precedenza a quelli che riguardano lo sviluppo della vita religiosa, l'apostolato rogazionista e la formazione dei Religiosi¹¹⁶.

Regolamento

3 – Il Regolamento entra in vigore con l'inizio dei lavori dell'Assemblea Capitolare.

4 – Per cambiare o sospendere una norma del Regolamento è necessaria:

- a) una mozione fatta in aula da un Capitolare, secondo il dettato dell'art.58 del Regolamento;
- b) una votazione, senza previo dibattito, sull'ammisione o meno alla discussione della mozione;
- c) se la maggioranza assoluta l'ammette, si passa alla discussione ed alla votazione del cambiamento o sospensione della norma.

Il Presidente

5 – Il Presidente del Capitolo¹¹⁷ ha i seguenti compiti:

- a) presiedere il Capitolo;

¹¹⁶ Cf. C 139.

¹¹⁷ Cf. N 149.

- b) aprire e chiudere le sedute con la preghiera;
- c) dirigerne lo svolgimento;
- d) far osservare il presente Regolamento;
- e) vigilare sulle mansioni di tutti gli Ufficiali Capitolari;
- f) dichiarare quando un affare è sufficientemente trattato per la votazione, dopo aver interpellato l'Assemblea;
- g) proclamare gli eletti e firmare i verbali con il Segretario;
- h) convocare e presiedere l'Ufficio di Presidenza.

Il Segretario

6 – Il Segretario, eletto a norma del CIC 119, svolge il duplice compito: di tenere il collegamento tra i Capitolari e l'Ufficio di Presidenza e di curare i verbali delle sedute.

Riguardo al primo compito, egli deve, in particolare:

- a) provvedere agli affari generali strettamente inerenti ai lavori capitolari;
- b) concorrere al buon andamento dei lavori dell'Assemblea insieme con il Moderatore;
- c) coordinare il lavoro delle Commissioni, secondo i criteri e le indicazioni concordati con l'Ufficio di Presidenza;
- d) raccogliere e classificare mozioni, proposte e do-

- cumenti, e trasmetterli agli organi competenti del Capitolo, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza;
- e) provvedere l'occorrente per il retto svolgimento dei lavori.

7 – Il Segretario ha inoltre il compito di:

- a) redigere con fedeltà e sostanziale integrità i verbali, che devono contenere gli Atti e le Deliberazioni del Capitolo, sottoponendoli alla visione;
- b) registrare, quando occorra, i singoli voti;
- c) firmare gli Atti capitolari insieme al Presidente.

8 – Il verbale deve contenere

- a) per le elezioni: l'andamento delle elezioni, i diversi scrutini, il numero dei suffragi ottenuti in ciascuno scrutinio ed il risultato definitivo;
- b) per gli affari: le proposizioni e le mozioni sottomesse al Capitolo, che devono essere riprodotte alla lettera; le discussioni, che basta riportare in breve compendio.

9 – L'Ufficio di Presidenza può dare al Segretario un aiutante, ove fosse necessario per il disbrigo del lavoro. L'aiutante del Segretario non potrà firmare i verbali.

Moderatori

10 – Per aiutare il Presidente saranno eletti dal Capitolo, a maggioranza assoluta su differenti schede,

due Moderatori, i quali si alterneranno nel loro ufficio.

11 – Il Moderatore ha il compito di:

- a) mantenere l'ordine nell'aula capitolare;
- b) dirigere le discussioni, concedendo la parola e disciplinando gli interventi;
- c) comunicare l'ora della seduta successiva, con il relativo ordine del giorno.

Ufficio di Presidenza

12 – L'Ufficio di Presidenza del Capitolo Generale è composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente, primo eletto fra i due Moderatori¹¹⁸;
- c) il Segretario;
- d) il secondo Moderatore.

Questi Membri occupano il tavolo della Presidenza.

13 – Compito dell'Ufficio di Presidenza è quello di agevolare ed ordinare i lavori del Capitolo. Tutte le sue decisioni hanno valore di proposta.

Per svolgere il compito su indicato, l'Ufficio di Presidenza:

¹¹⁸ Cf. Appendice II, 19.

- a) organizza e programma i lavori;
- b) prepara l'ordine del giorno, che comunicherà con sufficiente anticipo sulla prevista Assemblea;
- c) riceve dalle Commissioni gli elaborati da presentare all'Assemblea;
- d) formula i testi da votare in Assemblea, quando si tratta di proposte emerse nei dibattiti assembleari;
- e) presenta tutte le proposte che riterrà necessarie o utili al buon andamento del Capitolo;
- f) dirime le eventuali questioni di competenza o di procedura.

Gli Scrutatori

14 – a) Gli Scrutatori saranno due e verranno eletti all'inizio dei lavori del Capitolo a norma del can. 119, su scheda unica, con maggioranza relativa. In alternativa, a discrezione dell'assemblea, potranno essere indicati e acclamati come scrutatori i due Capitolari più giovani.

b) Essi hanno il compito di raccogliere diligentemente i voti, esaminarli e renderli pubblici¹¹⁹.

Procedura del Capitolo

15 – All'ora stabilita dal Superiore Generale in cari-

¹¹⁹ Cf. CJC 173.

ca, in qualità di Presidente, tutti i Capitolari si riuniscono nel luogo designato.

16 – Recitata la preghiera e fatto l'appello nominale dei Capitolari, il Presidente invita i due Capitolari più giovani a fungere da Scrutatori ed il Segretario del Consiglio Generalizio uscente a fungere da Segretario provvisorio.

Nel caso che il Segretario Generale non fosse presente, funge da Segretario provvisorio del Capitolo il Vicario Generale.

Gli scrutatori emettono il giuramento dinanzi al Capitolo con questa formula:

«Io..., in qualità di Scrutatore del Capitolo, prometto di adempiere fedelmente il mio ufficio e di osservare rigoroso e inviolabile segreto su tutte e singole le cose riservate che venissi a conoscere nell'esercizio dello stesso».

17 – Per la validità degli atti capitolari si richiede la presenza di almeno due terzi dei Membri¹²⁰.

18 – Per quanto concerne gli atti collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:

a) - *Se si tratta di elezioni*, ha forza di diritto ciò che, presenti almeno i due terzi dei Membri, è piaciuto

¹²⁰ C 136.

alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti.

Dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di professione e, a parità di questa, i più anziani di età.

Dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di professione e, a parità di questa, il più anziano di età¹²¹.

b) - *Se si tratta di altri affari*, ha forza di diritto ciò che, presenti almeno i due terzi dei Membri¹²², è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti.

Se dopo i due scrutini i suffragi furono uguali, il Presidente può dirimere la parità con un suo voto.

c) - Ciò che tocca poi tutti come singoli, da tutti deve essere approvato¹²³.

19 – Si procede quindi alla elezione degli Scrutatori conforme all'art. 14, del Segretario e dei due Moderatori, il primo dei quali è il Vicepresidente.

¹²¹ Per l'elezione del Superiore Generale, dei Consiglieri ed Ufficiali Generali, si osservano le norme del diritto proprio (Cf. n. 40 e ss.).

¹²² Cf. Appendice II, 17.

¹²³ Cf. CIC 119.

20 – Gli Ufficiali indicati al numero precedente, appena eletti, emettono il giuramento dinanzi al Presidente e all'Assemblea, con la seguente formula:

«Io..., in qualità di ...del Capitolo, prometto di adempiere fedelmente il mio ufficio e di osservare rigoroso e inviolabile segreto su tutte e singole le cose riservate che venissi a conoscere nell'esercizio dello stesso» ed entrano senz'altro in funzione.

21 – Dopo queste elezioni, il Superiore Generale, o chi per lui, leggerà al Capitolo una fedele relazione sullo stato personale e disciplinare della Congregazione, che deve essere in precedenza approvata e sottoscritta da lui e dal suo Consiglio. Leggerà pure la Relazione economica di tutta la Congregazione, preparata e firmata dall'Economo Generale e sottoscritta, anche questa, da lui e dal suo Consiglio¹²⁴.

22 – Tali Relazioni saranno tenute presenti nella trattazione degli affari che il Capitolo effettuerà. A breve termine si darà la possibilità ai Capitolari di formulare osservazioni ed integrazioni, dopo un opportuno tempo di riflessione stabilito dall'assemblea.

23 – Seguirà all'ora stabilita l'Assemblea per presentare dette osservazioni e proposte integrative. Que-

¹²⁴ Cf. N 150.

sta fase sarà divisa in due parti, la prima circa la relazione sullo stato personale e disciplinare dell'Istituto e la seconda su quella economica. Gli interventi avranno la durata massima di 10 minuti.

24 – Il Governo uscente, possibilmente dopo ventiquattro ore di tempo a disposizione, presenta per iscritto le sue risposte e delucidazioni da considerarsi conclusive.

25 – Si eleggono il Superiore Generale, i Consiglieri e gli Ufficiali generali, quando il Capitolo lo riterrà opportuno.

26 – Si formano le Commissioni, di cui all'art. 49 del presente regolamento.

27 – Si trattano e si definiscono gli affari.

28 – All'ultima adunanza si dà lettura dell'ultimo Verbale, che sarà firmato da tutti i Capitolari.

Votazioni ed Elezioni

29 – Ogni votante, ricevuta la scheda, la riempie segretamente, la chiude e, sotto il controllo degli Scrutatori, la depone nell'urna.

30 – I Capitolari, nelle elezioni osservino le norme del diritto universale e del diritto proprio, si astengano da qualunque abuso o preferenza di persone e, nul-

l'altro avendo di mira che Dio e il bene dell'Istituto, nominino o eleggano le persone che nel Signore riconoscono veramente degne e adatte. Inoltre, nelle elezioni rifuggano dal procurare in qualunque modo voti per sè o per altri, direttamente o indirettamente¹²⁵.

31 – La votazione è sempre segreta nelle elezioni, ma può non esserlo nella trattazione degli affari se richiesta alla unanimità.

32 – Terminata la votazione, gli Scrutatori agitano l'urna, ne estraggono le schede, le contano e le riversano nell'urna.

33 – Se il numero delle schede supera il numero degli Elettori, la votazione è nulla e va ripetuta.

34 – Il primo Scrutatore prende dall'urna ogni scheda, la spiega, la passa al Presidente che, dopo averla vista, la porge al secondo Scrutatore il quale, ad alta voce, legge il nome dell'eletto.

35 – Il Segretario prende esatta nota degli eletti, con il numero dei voti riportati da ciascuno.

36 – Alla fine di ogni sessione, gli Scrutatori distruggeranno le schede.

37 – Nelle votazioni fatte con sistemi diversi dalle schede, basta contare i voti.

¹²⁵ Cf. CJC 626.

38 – Dopo ogni elezione il presidente chiede all’ eletto di manifestare la sua accettazione.

39 – Per maggioranza assoluta si intende più della metà di coloro che sono presenti.

Elezioni del Superiore Generale, dei Consiglieri e degli Ufficiali Generali

40 – Per l’elezione del Superiore Generale si richiede:

- a) per i primi tre scrutini la maggioranza dei due terzi dei voti¹²⁶;
- b) se nessuno avrà riportato la maggioranza dei due terzi, si procede per altri due scrutini a maggioranza assoluta¹²⁷;
- c) se anche i due scrutini precedenti risulteranno inefficaci, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nell’ultima votazione hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, tra i più anziani di professione; e a parità di questa tra i due più anziani di età¹²⁸.

41 – Il giorno dopo l’elezione del Superiore Generale, si procede, per distinti scrutini, alla elezione dei

¹²⁶ Cf. C 143 § 1.

¹²⁷ Cf. C 143 § 2.

¹²⁸ Cf. C 143 § 3.

Consiglieri Generali e dell'Economo Generale¹²⁹.

42 – Per l'elezione dei Consiglieri Generali, del Vicario Generale e dell'Economo Generale:

§ 1 - per i primi tre scrutini è richiesta la maggioranza assoluta dei voti;

§ 2 - se il terzo scrutinio risulta inefficace, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, tra i più anziani di professione, e a parità di questi tra i due più anziani di età;

§ 3 - dopo quest'ultimo scrutinio, se rimane la parità, resta eletto il più anziano di età¹³⁰.

43 – Il Vicario Generale viene eletto dal Capitolo tra i Consiglieri legittimamente eletti¹³¹.

44 – I Consiglieri Generali sono quattro e vengono eletti dal Capitolo Generale in ordine ai compiti che dovranno svolgere:

- a) Vita Religiosa e Formazione;
- b) Rogate, pastorale vocazionale e giovanile;
- c) Servizio della carità e Missioni;
- d) Laicato e parrocchie¹³².

¹²⁹ N 153.

¹³⁰ C 144.

¹³¹ Cf. N 154.

¹³² Cf. N 156.

45 – Tra uno scrutinio e l'altro delle elezioni, il Presidente conceda un congruo tempo per le consultazioni.

46 – I Capitolari, comunitariamente, prima delle elezioni, dovranno emettere il seguente giuramento: «Giuro davanti a Dio onnipotente, che mi giudicherà, che eleggerò coloro che ritengo in coscienza debbano essere eletti».

47 – I Capitolari presenti nella Casa sede del Capitolo, ma assenti dall'aula capitolare per malattia, hanno diritto a votare. I due Scrutatori si recheranno presso di loro per ricevere i voti¹³³.

48 – Se il nuovo Superiore eletto fosse assente dal Capitolo, subito verrà chiamato, e frattanto il Capitolo resta sospeso fino alla sua venuta.

Se invece qualcuno dei Consiglieri o Ufficiali Generali eletto fosse assente dal Capitolo, si chiamerà subito, ma frattanto i lavori del Capitolo non si interrompono.

Trattazione degli affari

49 – a) Per una accurata preparazione e più facile discussione degli affari¹³⁴ saranno costituite Commissioni di lavoro.

¹³³ Cf. CJC 167, §2.

¹³⁴ Cf. Appendice II, 2c.

b) La composizione ed il numero delle Commissioni avverrà secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza e approvate dal Capitolo.

c) Le Commissioni nomineranno nel loro ambito il Moderatore ed il Segretario.

d) Esse saranno coordinate da una Commissione Coordinatrice formata dai rispettivi Moderatori.

50 – Per farsi aiutare nel loro lavoro, le Commissioni, con il consenso dell'Ufficio di Presidenza, possono servirsi del parere di Esperti.

51 – I Membri dell'Ufficio di Presidenza possono assentarsi dai lavori delle Commissioni per attendere agli impegni di loro competenza.

Commissioni

52 – a) Le Commissioni si raduneranno nelle ore stabilite. Il Segretario redigerà il verbale delle sedute. Lui o un altro, da relatore, lo leggerà al Capitolo, spiegherà le soluzioni date alle questioni, i risultati della votazione fatta in sede di Commissione, con il pro o contro quando ci sia stata divergenza di pareri.

b) Le Commissioni possono proporre i criteri, le norme e gli orientamenti da seguire nella elaborazione del testo da votare in Assemblea.

c) Le Commissioni dovranno presentare al Capi-

tolo, per la discussione nell'Assemblea plenaria, le proposte e conclusioni, ben redatte e ordinate.

53 – a) Il testo, di cui al comma a) del numero precedente, sarà consegnato ai Capitolari per iscritto almeno 24 ore prima della discussione che se ne farà in seduta plenaria.

b) Il Moderatore inviterà coloro che ne abbiano fatto richiesta a parlare sull'argomento, terminata l'esposizione fatta dai relatori davanti all'Assemblea.

c) Ogni intervento non potrà durare più di cinque minuti. Si può parlare una sola volta, salvo quanto detto all'art. 56, a e b.

d) Agli altri Capitolari, non prenotatisi, il Presidente concede di presentare le loro osservazioni per un tempo massimo di tre minuti.

e) Gli emendamenti emersi nell'Assemblea saranno passati alla relativa Commissione per il loro eventuale inserimento nel testo che, così modificato, sarà di nuovo presentato alla sessione plenaria per la redazione ed approvazione finale.

f) Al termine degli interventi, per la replica, si concede al relatore della Commissione un congruo tempo, ma non superiore ai quindici minuti.

54 – Se si tratta di affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suf-

fragi furono uguali, il Presidente può dirimere la parità¹³⁵.

55 – a) Per proporre modifiche delle Costituzioni e richiederne autentica interpretazione alla Sede Apostolica, si richiedono i due terzi dei voti¹³⁶.

b) È competenza del Capitolo Generale sopprimere o modificare le Norme o stabilirne delle nuove, senza il consenso della Sede Apostolica, quando non implicano modifica del Diritto o delle Costituzioni¹³⁷.

Modalità e procedure

56 – a) È compito del Presidente, dopo aver consultato l'Assemblea, giudicare se gli affari siano stati o meno sufficientemente discussi per essere proposti alla votazione.

b) Se qualche Capitolare ritenesse che ci fosse ancora bisogno di discussione, il Presidente potrebbe chiedere al Capitolo che si pronunzi al riguardo.

c) Le proposte presentate alle votazioni siano concrete, redatte in tale forma che si possa convenientemente rispondere da tutti con una delle seguenti formule: *Placet, Non Placet, Placet iuxta modum*.

¹³⁵ Cf. C 136.

¹³⁶ Cf. C 145.

¹³⁷ Cf. C 146.

d) Chi risponde con la terza formula deve poi spiegare per iscritto quale modifica desidera.

e) La prima votazione di un testo non è definitiva.

f) Nella votazione definitiva degli affari si richiede la maggioranza assoluta dei voti esprimendo solo *Placet o Non Placet*.

g) Se invece si tratta di modifiche alle Costituzioni si richiede la maggioranza dei due terzi dei voti.

57 – a) Tutti i Capitolari possono presentare mozioni alle Commissioni, tramite il Segretario Capitolare;

b) per poterle presentare direttamente al Capitolo è necessario che siano inserite dall'Ufficio di Presidenza nell'ordine del giorno, o su proposta di una Commissione, o per sottoscrizione di almeno dieci Capitolari.

58 – a) Le mozioni dei Capitolari siano possibilmente attinenti agli argomenti presentati dalle Commissioni in Capitolo.

b) Le mozioni, che non sono attinenti agli argomenti in discussione, per essere discusse hanno bisogno di una preliminare votazione capitolare a maggioranza assoluta che decida sulla opportunità della discussione e votazione.

c) Il Capitolo decide, a maggioranza assoluta, se le mozioni sono attinenti agli argomenti.

d) Le *mozioni d'ordine* hanno la precedenza sui

lavori dell'Assemblea, ma per essere discusse hanno bisogno di una preliminare votazione capitolare sulla opportunità della discussione e votazione.

59 – La mozione sia formulata così:

- a) abbia un titolo, cioè la tesi che si vuole sostenere;
- b) sia redatta in forma di brevi articoli;
- c) ogni articolo abbia una dimostrazione o commento;
- d) sia contenuta in un solo foglio, formato standard;
- e) sia datata e firmata dal proponente.

60 – a) Perché un affare, già definitivamente risolto, possa essere sottoposto a riesame, è necessaria una petizione sottoscritta da almeno venti Capitolari.

b) Esposte le ragioni da uno dei firmatari, il Capitolo esamini e giudichi se ciò sia opportuno, a maggioranza assoluta.

61 – Il Verbale delle sedute precedenti sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ordinariamente per alzata di mano.

Sul verbale non è concessa la parola se non per osservazioni che si ritengono necessarie per un maggiore chiarimento e precisazione dell'argomento già discusso ed approvato.

62 – Avranno vigore di legge le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

63 – a) Il Capitolo Generale determina ciò che degli Atti e delle Deliberazioni capitolari deve essere portato a conoscenza di tutti i Religiosi.

b) Le norme operative vincolanti, disposte dal Capitolo, entrano in vigore dal giorno della loro promulgazione fatta dal Superiore Generale, e durano fino al nuovo Capitolo, che potrà abrogarle, modificarle o confermarle¹³⁸.

64 – I Capitolari non possono assentarsi dalle sedute senza gravi motivi riconosciuti dal Presidente. Gli eventuali assenti saranno notificati all'Assemblea e annotati nel verbale di seduta.

65 – Tutti gli Atti del Capitolo saranno conservati nell'Archivio Generale della Congregazione.

Vita del Capitolo

66 – Il Capitolo avrà inizio con la concelebrazione Eucaristica e si concluderà in Cappella con una apposita funzione religiosa.

67 – Si seguirà un ritmo di preghiera secondo lo spirito della nostra vita rogazionista. Nella Liturgia saranno usati i testi preparati in precedenza.

¹³⁸ Cf. C 147.

68 – Su proposta dell’Ufficio di Presidenza, il Capitolo si dia una indicazione di massima circa il calendario dei lavori, che preveda orientativamente anche la data di conclusione.

69 – Non si abbiano, normalmente, lavori capitolari il sabato pomeriggio, le domeniche e le feste.

70 – Vi sia un Ufficio Stampa.

71 – Fatti salvi i diritti dei singoli e dell’Assemblea il Capitolo, sotto la responsabilità dell’Ufficio di Presidenza, autorizza registrazioni audio e riprese video:

1. per la documentazione dell’Archivio Generale;
2. per i fini amatoriali a richiesta dei singoli Capitolari;
3. per divulgazione editoriale a richiesta di persone addette.

72 – Il Regolamento del Capitolo approvato, venga inserito nell’Appendice delle Norme.

Indice Analitico

Abito

- Quello del clero diocesano, 59.

Aggiornamento

- Corsi aggiornamento, 74; periodo di aggiornamento in patria, 105; intento del Capitolo Generale, 147; compito del Superiore provinciale, 227§4a e 244§4a; attenzione dei Superiori ed economi, 291; aggiornamento religiosi assegnati all'amministrazione, 299.

Alienazione beni materiali

- Atto di straordinaria amministrazione, 310.

Amministratori

- Vigilanza, 312.

Amministrazione

- Cessione, 29; ordinaria della Parrocchia, 116; straordinaria della parrocchia, 117; offerte intuitu paroeciae, 118;

consenso dei Consiglieri Generali agli affari amministrativi, 172§4; nomina del consiglio di amministrazione di un'opera, 175; compiti del legale rappresentante, 181; economo generale, 187, 189; rendicontazione mensile, 190; visita dell'Economo generale, 192; controllo del Superiore provinciale, 224, 274§4; compiti dei Consiglieri, 229, vicario, 230; consenso dei Consiglieri provinciali, 236; parere dei consiglieri provinciali, 237; competenza superiore Quasi Provincia, 244§4, 245; superiore locale, 250; registri, 261; economo locale, 280; dirigente d'opera, 283; consiglio di amministrazione, 284 e 285; amministrazione generale, 286-297; amministrazione delle Circoscrizioni, 298-300; amministrazione locale, 301-308; ordinaria e straordinaria, 309-312.

Apostolato

– Direttive per le Circoscrizioni inserite nelle Chiese Orientali, 5; giustificazione dei mezzi costosi, 26; presenza in comunità e apostolato, 37; relazioni con le autorità civili, 64; apostolato vocazionale del Rogate, 82; collaborazione laici nell'apostolato educativo, 92; ufficio benefattori antoniani, 101 e 102; mezzi di comunicazione sociale e servizio dell'apostolato, 124; tema generale del Capitolo Generale, 147; tema generale del Capitolo provinciale, 213; il Superiore provinciale promuove l'apostolato, 223; inserimento dei giovani sacerdoti, 227§3e, 244§3e; Quasi provincia, 240; coordinamento Superiore locale, 250; progetto comunitario, 256; relazione del Superiore locale al Superiore di Circoscrizione, 259.

Archivio

– Conservazione atto professione, 16; documenti da

conservare in morte di un confratello, 43; verbali 171 e 272; archivio centrale, 195, 196, 201, 203; archivio riservato, 199; consultazione, 204; copie documenti, 205; archivio Provincia, 227; archivio Quasi Provincia, 244; archivio Casa, 264; documenti riservati, 274; documenti amministrativi, 304 e 306.

Archivista Generale

– Nomina, 175, 203; compiti, 204.

Autorità

– Messa annuale per le autorità civili, 42; relazioni con le autorità civili, 64; rappresentante legale, 177; autorità Superiore Provinciale, 222; consegne del Superiore uscente, 254.

Avvenimenti notevoli

– Delle Circoscrizioni e delle Case, 196.

Celebrazione liturgica

– Vivere la spiritualità liturgica, 68; professione di fede del Superiore Generale, 152; apertura e chiusura visita ufficiale, 186; entrata nuovo superiore comunità, 253.

Benefattori

– Preghiera per i benefattori, 28; messa settimanale, 42; suffragi, 48; accoglienza nelle nostre case, 62; ufficio benefattori antoniani, 100-102; consegne superiore uscente, 254; i beni della Congregazione, 286.

Beni

– Distacco, 26; uso e usufrutto, 29; alienazione, 30; consenso dei Consiglieri, 172; controllo del rappresentante legale, 180; elenco beni mobili e immobili, 189; controllo superiore provinciale, 224, amministrazione del superiore della Quasi Provincia, 245; compiti dell'Economo, 280; dono della divina Provvidenza, 286; amministrazione dei Superiori competenti, 287; amministrazione fedele, 288; manutenzione dei beni, 309; amministrazione straordinaria, 310; vigilanza, 312.

Capitolo Generale

– Indizione e composizione, 141; voce attiva e passiva, 142; elezione e convocazione dei delegati, 143-146; celebrazione, 147-150; elezioni, 151-157; consenso dei Consiglieri, 172,3; orientamenti da recepire nel Capitolo Provinciale, 213; interpretazione delle Norme, 314.

Capitolo Provinciale

– Consenso Consiglieri per la nomina dell'eventuale Delegato a presiedere il Capitolo, 172§3m; trattazione, 208-220; indizione, 209; luogo e data, 210; voce attiva e passiva dei Consiglieri Generali, 211; partecipazione studente professore perpetuo, 212; compiti, 213; elezioni, 214 e 217; rinuncia, 218; atti del Capitolo, 219 e 220; convocazione da parte del Vicario Provinciale, 230; decadenza dei Consiglieri provinciali, 233; funzioni dei consiglieri provinciali, 236,13.

Casa Generalizia

– Messa settimanale per gli aderenti all'Unione sacerdotale, 42.

Castità

- Grazia divina, 21; vigilanza, 24.

Centri vocazionali Rogate

- Nelle diverse aree geografiche promuovono il Rogate, 84 e 85.

Centri spiritualità Rogate

- Collaborazione con i centri vocazionali, 85; luoghi di promozione del carisma, 86; in Circoscrizione, 88.

Cimitero

- Cappella comune, 52.

Circoscrizioni

- Direttorio, 5 e 263; comunicazione morte Confratelli, 43; giornata missionaria rogazionista, 107; ufficio missionario di Circoscrizione, 109; erezione, 125; parti vive della Congregazione, 126; collaborazione fra Circoscrizioni, 172,4f, 227, 244; trasferimenti fra Circoscrizioni, 175. 237; rientro nella Circoscrizione di origine dopo otto anni, 130; dipendenza giuridica e disciplinare, 131, 136; conferenza superiori di Circoscrizione, 137, 139, 175; tema del capitolo generale, 147; segno di unità della Congregazione, 159; incontro periodico dei consiglieri generali e dei consiglieri di circoscrizione, 164; consenso, 172; titoli, 189; rapporti tra economo generale e responsabili delle Circoscrizioni, 191; visita alle Circoscrizioni, 192; registro generale, 195; amministrazione, 245; relazioni dei superiori locali ai superiori di Circoscrizione, 259; Archivio, 266.

Comunità religiosa parrocchiale

– Vita comune, 114; piano programmatico, 115; coinvolgimento dei religiosi dell'Istituto annesso, 113.

Consacrazione

– Radicati nella consacrazione battesimale, 1; iniziazione, 11; obbedienti al comando del Rogate, 34; suffragi, 45; uffici, 54; consacrazione a Gesù per le mani di Maria, 76; segni visibili della compassione di Gesù, 97; visite, 183; fedeltà, 223.

Consiglieri di Casa

– Nomina, 175 e 269; convocazione consiglio di Casa, 270; firma dei verbali, 272; firma dei registri mastri e partitari, 304.

Consiglieri di Circoscrizione

– Partecipazione alla Conferenza dei Superiori di Circoscrizione, 137; consiglieri provinciali, 214, 217; compiti, 229; decadenza, 233; consenso 236 e 246; parere, 237, 246§2; consiglieri della Quasi Provincia, 242; di Delegazione, 247.

Consiglio di amministrazione di un'opera

– Attribuzioni, 284 e 285.

Consiglio di Casa

– Ammissione al Noviziato, 10; ammissione alla prima professione, 13; ammissione alla rinnovazione dei voti, 14; programmazione, 102 e 302; approvazione mensile dei pro-

spetti amministrativi, 116 e 304; atti straordinaria amministrazione, 117; collaborazione col Superiore, 250; consegne, 253 e 282; libro dei verbali, 261; composizione e compiti, 269-276; verifica trimestrale amministrazione dirigente d'opera, 285.

Consiglio di Famiglia

– Somma spese personali ordinarie, 27; opera di carità primo venerdì del mese, 75; sintonia con il Superiore locale, 250; libro delle relazioni, 261; natura e compiti, 277-279.

Consiglio di Formazione

– Nomina, 6; piano formativo annuale, 7; ammissione al Noviziato, 10; ammissione alla prima professione, 14; libro delle relazioni, 261.

Consiglio Generale

– Convocazione mensile, 165; voti del Consiglio, 167; consenso, 172; parere, 175; amministrazione del Consiglio, 189; stato economico semestrale della Congregazione, 190; verbali, 194; corrispondenza, 198; conferma elezione Superiore Provinciale, 215.

Consiglio Provinciale

– Settore di animazione dei consiglieri, 217; funzioni, 229.

Consiglieri Generali

– Elezione, 153; vicario, 154; durata della carica, 155; numero e attribuzioni, 156; compiti, 162-171; consenso,

172; parere, 175; firma dei verbali, 194; voce attiva e passiva per la partecipazione al Cap. provinciale, 211.

Corrispondenza

– Del Superiore Generale, 198; archivio, 264.

Cultura

– Testimonianza profetica in una cultura edonistica, 21; cultura vocazionale rispondente ai tempi, 84; impegno socioeducativo nelle diverse culture, 91 e 93; promozione della cultura missionaria, 108; parrocchie e santuari luoghi di cultura, 110; aree culturali diverse, 126, 238.

Curia Generalizia

– Struttura, 125 e 135; opere dipendenti, 136; amministrazione, 190; archivio, 199; collocazione denari, 293.

Delegazione

– Elementi costitutivi, 247-248.

Devozione

– Rinnovazione dei voti di devozione, 18; alla Santissima Vergine, 22; piccole mortificazioni, 81; al Fondatore, 115 e 202.

Diaconato

– Per essere ammessi al Diaconato bisogna aver emesso la professione perpetua, 17;

Dialogo

– Accettazione uffici, 32; discernimento, 33; tra governo centrale e governi di Circoscrizione, 138; tra Superiore generale e congregati, 159; tra superiore provinciale e confratelli a lui affidati, 223; dialogo comunitario, 250.

Dimissioni

– Uscita dalla Congregazione, 29; accettazione delle dimissioni, 172; dimissione dal Noviziato, 175, 237, 246; dimissione di un religioso, 237.

Dirigente d'opera

– Natura e impegni, 283-285.

Economo Generale

– Relazione economica al Capitolo Generale, 150; elezione, 153; durata del mandato, 155; requisiti e compiti, 187-192.

Economo locale

– Compiti, 280-281; consegne, 282; redazione prospetti amministrativi, 304.

Economo provinciale

– Aiuta il provinciale nel governo della Provincia, 214; elezione, 217; amministrazione dei beni della Provincia, 224; attribuzioni e compiti, 231-232.

Economo della Quasi Provincia

– Nomina, 242; amministrazione, 245:

Educatori

– Coordinamento, 94.

Educazione

– Missione dei Rogazionisti, 2; servizio socio educativo, 90-96; propaganda, 101.

Esame di coscienza

– Quotidiano, 70.

Esercizi spirituali

– Per l'ingresso in Noviziato, 10; per la professione temporanea e perpetua, 13 e 14; corso annuale, 74; centro di spiritualità rogata sede di esercizi spirituali, 86.

Evangelizzazione

– Dei poveri, 2, 97; aperti ad ogni opera che miri all'evangelizzazione dei piccoli, 91; uffici dei benefattori antoniani, 101; parrocchie e santuari luoghi di evangelizzazione, 110.

Formazione

– Processo unitario, 3; iniziale, 4-16; permanente, 19-20; progetto vita comunitario, 55; formazione ai mezzi di comunicazione sociale, 60 e 124; luoghi, 86; responsabile, 94; nella scuola, 95; allo spirito missionario, 103; dei laici, 115 e 120; religioso addetto alla formazione dei laici, 123; conferenza Superiori maggiori, 138; tema del Capitolo generale, 147; consigliere addetto, 156; cura del Superiore provinciale, 223 e 227; impegno del superiore della Quasi

Provincia, 240 e 244; responsabilità del Superiore locale, 250, 256, 258.

Fraternità

– Testimonianza di vita fraterna, 6, 23, 39, 223, 229, 268; correzione fraterna, 38, 78; progetto comunitario, 55; opere di carità fraterna, 80; comunità religiosa parrocchiale, 113; dialogo tra Superiori e confratelli, 159; discernimento, 166; superiore primo responsabile della vita fraterna, 250.

Giornata del Padre

– Mensile, 77.

Giornata Rogazionista

– Applicazione intenzione Messa nella GMPV, 42; GMPV giornata rogazionista per eccellenza, 89; giornata missionaria rogazionista, 107 e 108.

Governo Generale

– Tempi di formazione permanente, 20; indicazioni per l'organizzazione dei Centri Rogate, 85; rapporto con le Circo-scrizioni, 126, 138; struttura centrale, 135; tema del Ca-pitolo Generale e metà mandato, 147; Superiore generale, 158-161; Consiglieri generali, 162-176; ufficiali generali, 177-205; attività dipendenti direttamente dal Governo ge-nerale, 283-284; istruzione economica, 288; criteri per l'amministrazione locale, 301; lavori delle Case finanziate direttamente dal Governo G., 303; documenti amministra-tivi delle Case e delle Circo-scrizioni, 306; contrazione de-biti, 310.

Inculturazione

– Del carisma, 206.

Infermi

– Massima cura, 41.

Laici

– Collaborazione nelle attività educative, 92 e 93; accompagnamento famiglia del Rogate, 115 e 122; condivisione del carisma, 119; formazione, 120; progetti comuni, 121; comunità centri di animazione, 122.

Lectio divina

– Durante il ritiro mensile, 69.

Lettura

– Biblica prima del pranzo e della cena in Avvento e Quaresima, 61; lettura orante della parola di Dio, 69; lettura spirituale personale e comunitaria, 72; lettura periodica delle Costituzioni, 72.

Madonna

– Messa per gli interessi spirituali e materiali dell'opera nella festa dell'Immacolata, 42; consacrazione secondo il metodo di S. Luigi Grignon, 76; penitenza al primo sabato del mese, 79.

Maestro dei novizi

– Nomina, 236, 244, 246.

Meditazione

– Quotidiana, 71.

Messe

– Preghiere per i vivi, 42; suffragi, 44, 49, 50; messa mensile per i confratelli defunti, 46; suffragi annuali novembre, 48; registro sante messe celebrate, 261; denaro ricevuto per la celebrazione delle sante messe, 294; legati, 307.

Mezzi di comunicazione sociale

– Uso prudente, 24; formazione adeguata, 60, 124; ufficio benefattori, 101; ufficio missionario centrale, 108.

Missionarietà

– Spirito missionario, 103-109; irradiazione missionaria nelle parrocchie, 110, 115.

Missionari

– Adeguata preparazione, 104; rientro in patria, 105, 106.

Novizi

– Formazione secondo lo spirito della Congregazione, 11; partecipa di tutti i benefici e grazie, 12; preparazione alla professione, 13; consacrazione a Gesù per Maria, 76.

Obbedienza

– Al comando del Rogate, 1, 2, 13, 34, 36; fondata sul sì totale di Cristo, 31; cammino di libertà, 32; uffici ricevuti per obbedienza, 54.

Opera

– Aperti ad ogni opera che miri all’evangelizzazione e salvezza dei piccoli, 91; coordinamento dell’opera degli educatori, 94; permessi per l’apertura o chiusura di una nuova opera, 227, 236, 244; dirigente d’opera, 283-285.

Ospiti

– Premura, carità e limiti, 62.

Osservanza

– Regolare disciplina, 53; accoglienza e osservanza di disposizioni Santo Padre, 158; vigilare sulla retta osservanza, 227, 244; osservanza delle leggi canoniche e civili, 299.

Parenti

– Messa settimanale, 42; suffragi, 48; riposo annuale, 56; recapito parenti, 261.

Parola di Dio

– Discernimento, 33; lettura orante, 69; fedeltà alla consacrazione alimentata dalla Parola di Dio, 223; frequentazione della Parola di Dio nella comunità, 249.

Parrocchie

– Cura pastorale dei fedeli, 110; affidamento, 111; nomina di parroci, 112; compiti del parroco, 113; progetto pastorale, 115; atti amministrativi, 116 e 117; consigliere addetto, 156.

Parroci

- Messa pro populo, 42.

Penitenza

- Necessità e valore, 21, 78; astinenza dal fumo, 65; primo venerdì e primo sabato del mese, 79.

Pensionati per giovani, studenti, operai

- Istituzione, 96.

Pensioni

- Da consegnare al superiore, 26.

Postulatore generale

- Compiti, 202.

Poveri

- Evangelizzazione e soccorso, 2; il novizio apprende lo spirito delle opere di carità, 11; servizio quotidiano dei poveri, 23; impegno educativo verso fanciulli e giovani poveri, 92; educare tutti all'attenzione verso i poveri, 93; in ascolto dei poveri, 97; comunità inserite tra i poveri, 98; aiuto ai sacerdoti poveri, 99; coinvolgimento dei benefattori nel servizio dei poveri, 100; attenzione ai poveri nelle parrocchie, 110 e 115; progetti comuni con i laici a servizio dei poveri, 121; uso dei mezzi di comunicazione sociale, 124; comunità fraterne al servizio dei poveri, 223; servizio dei poveri nella comunità locale, 249; amministrazione dei beni nella solidarietà con i più poveri, 286.

Povert 

– Saldo fondamento della nostra vocazione, 26; evitare dipendenze da sostanze nocive, 65; impegno educativo, 91; combattere le cause e gli effetti della povert , 98; amministrazione dei beni della Congregazione, 286.

Pratiche di piet 

– Espressione della spiritualit  della Congregazione, 73; nelle comunit  parrocchiali, 114.

Preghiere

– Per i vivi, 42; libro preghiere approvato, 73; solida vita di preghiera personale, 83; in preparazione al Capitolo Generale, 141.

Primo venerd  del mese

– Spiritualit  del Sacro Cuore, 75; astinenza, 79.

Procuratore Generale

– Nomina, 175; compiti, 200-201.

Professi

– Diritti e doveri, 15; suffragi, 44; voce attiva e passiva, 142; assemblea dei religiosi, 226, 243; consenso per la nomina del prefetto degli studenti professi, 236; consulta dei professi perpetui per la nomina del Superiore della Quasi Provincia, 241.

Professione

– Radicati nella consacrazione battesimale, 1; emettere

la professione in punto di morte, 12; idoneità, 13; incorporati alla Congregazione con la professione religiosa, 13; voto pubblico, 13; domanda di rinnovazione professione, 14; nelle mani del Superiore di Circostrizione, 16; redazione atto della professione, 16; rinnovo professionen religiosa per devozione, 18; cessione dei beni durante il tempo della professione, 29; il più anziano di professione resta eletto, 143; consenso negli affari relativi alla professione religiosa, 172§1, 236, 246, 274; parere negli affari relativi alla professione religiosa, 175§1; appartenenza alla Provincia con la professione religiosa, 206; ammissione alla prima professione, 227§3b, 237, 244; registro prima professione, 267.

Professione di fede

– Del Superiore Generale, 152.

Professione perpetua

– Anni di professione perpetua dei Consiglieri Generali e dell'Economo Generale, 155; anni di professione perpetua del Superiore Provinciale, 214; anni di professione perpetua dei Consiglieri provinciali, 217; ammissione alla professione perpetua, 227§3b; anni di professione perpetua del vicario generale, 230; anni di professione perpetua del superiore della Quasi Provincia, 242; presentazione dei candidati della Quasi Provincia, 246; ricevere la professione perpetua, 227§3c, 244§3c; anni di professione perpetua del Superiore locale, 251.

Programmazione

– Programmazione formativa, 6; programmazione co-

munitaria, 55, 71, 80; verifica della programmazione, 94; programmazione ufficio benefattori, 102; nelle Parrocchie e Santuari, 115; programmazione generale, 138; nel Consiglio di Famiglia, 278; programmazione economica, 302.

Provincia

– Elementi costitutivi, 207; Capitolo Provinciale, 208-220; Governo provinciale, 221-225.

Rappresentante legale

– Compiti, 177-181; di Circostrizione, 179, 180, 181; nella Provincia, 231,

Ratio Institutionis

– Regola il cammino formativo, 4, 7; aggiornamento e adattamento, 4, 5, 236, 246; indicazioni per le relazioni di ammissione al Noviziato, 10.

Registri

– Amministrativi, 116, 118, 189, 288, 297, 304; generale dei religiosi, 195; aggiornati, 261, 292; dei Novizi e delle prime professioni, 267; verbali, 272; legati e fondazioni, 307.

Responsabile della formazione

– Primo responsabile è il Superiore Generale, 4; cura del superiore provinciale, 223 e 227; (vedi formazione).

Riposo annuale

– Durata, 56.

Ritiro mensile

- Lectio divina, 69; comunitario, 74.

Rogate

– Obbedienza al comando, 1, 2, 13, 36, 75; Cristo del Rogate, 11, 77; carisma del Rogate dono di grazia, 34; Maria madre del Rogate, 76; apostolato vocazionale, 82; Centri vocazionali Rogate, 84, 85, 86; Famiglia del Rogate, 88; Laici e Rogate, 119; Apostolato del Rogate, 124; Consigliere del Rogate, 156; beni al servizio della missione del Rogate, 286.

Sacramento della Riconciliazione

- Frequenza regolare, 22, 70.

Salvezza

– Rogate segreto di salvezza del mondo, 35; partecipazione alla riparazione di Gesù, 75; conversione e penitenza necessarie per la salvezza, 78; opere per la salvezza dei piccoli, 91.

Santità

- Esempi di santità, 122.

Scuola

– Alla scuola di Cristo, 32; la scuola efficace risposta all'emergenza educativa, 95.

Segretario Generale

– Nomina, 193; redige e firma i verbali, 195; compiti, 193-199.

Silenzio

– Valore ascetico, 58.

Suffragi

– In morte di un confratello, 44; in morte dei Superiori, 45; messa mensile, 46; suffragi annuali, 48; in morte dei familiari di un religioso; 49; in morte del Sommo Pontefice, 50; dispense, 51.

Superiore

– Mediazione umana, 31; trasferimenti, 36; correzione fraterna, 38; messa pro populo, 42; responsabili dell'accompagnamento della formazione dei laici, 85, 86, 120; diffusione dell'Unione Sacerdotale di preghiera per le vocazioni, 88; vincolo del consenso del Consiglio, 140; voto collegiale, 174.

Superiore di Circoscrizione

– Nomina del Consiglio di formazione, 6; nomina del formatore/Prefetto, 7; ammissione al Noviziato, 10; riceve la domanda della prima professione, 13; aiuto ai familiari in difficoltà, 28; Messa settimanale per la Circoscrizione, 42; messa nell'anniversario della sua elezione o nomina, 42; autorizzazione alla coabitazione di un ospite, 62; ferie missionari, 105 e 106; firma convenzione parrocchie, 111; autorizzazione atti di amministrazione straordinaria nelle Parrocchie, 117.

Superiore di Delegazione

– Nomina, poteri e compiti, 247.

Superiore Generale

– Messa settimanale per la Congregazione, 42; messa nell'anniversario della sua elezione, 42; elezione, 151; professione di fede, 152; missione e compiti, 158-161; aiuto dei Consiglieri Generali, 162-167; scrutinio segreto, 168; casi in cui deve chiedere il consenso del Consiglio, 172; casi in cui deve chiedere il parere del Consiglio, 175.

Superiore locale

– Ruolo specifico nell'azione formativa, 6; guida il Consiglio di formazione, 6; riceve la domanda di ammissione al Noviziato, 10; presenta domanda dei religiosi per la rinnovazione dei voti o professione perpetua, 14; permessi, 40; comunicazione morte di un confratello, 43; brevi visite ai familiari, 56; responsabilità nelle opere socioeducative, 94; programmazione ufficio benefattori, 102; orario comunità religiosa, 114; potestà ordinaria 132; compiti, 250-263; casi in cui si richiede il consenso del Consiglio di Casa, 274.

Superiore Maggiore

– Licenza per la cessione dell'amministrazione dell'uso e usufrutto dei beni, 29 e 30; superiore di Delegazione, 247.

Superiore Provinciale

– Elezione, 214; identità, 221-225; convocazione assemblea religiosi, 226; poteri e compiti, 227-228; casi in cui si richiede il consenso del Consiglio, 236; casi in cui si richiede il parere del Consiglio, 37.

Superiore Quasi Provincia

– Identità, 240; nomina, 241; poteri e compiti, 244-245;

casi in cui si richiede il consenso del Consiglio, 246; casi in cui si richiede il parere del Consiglio, 246.

Stazione missionaria

– Descrizione, 133

Struttura (vedi Circostrizioni)

– Curia Generale, 135.

Sussidiarietà

– Animazione dei settori dei Consiglieri Generali, 163.

Testamento

– Lettura alla morte di un confratello, 43.

Tradizione

– Rinnovazione dei voti per devozione, 18; messa comunitaria nel trigesimo della morte di un Confratello, 44; perpetuare la tradizione spirituale dell'Istituto, 53; accoglienza ospit, 62; celebrazione eucaristica quotidiana, 67; consacrazione a Gesù per Maria durante il Noviziato, 76; coltivare lo spirito di preghiera e la preghiera stessa, 83; sane tradizioni della Casa, 262.

Ufficiali

– Segretario, Economo e Rappresentante legale della Provincia, 231; Economo locale, 280-282; Dirigente d'Opera, 283-285.

Ufficiali Generali

– Consulta per gli affari inerenti l'ufficio, 169; Economo Generale, 187-192; Segretario Generale, 193-199; Procuratore Generale, 200-201; Postulatore Generale, 202; Archivista Generale, 203-205.

Ufficio benefattori antoniani

– Descrizione, 100-102.

Vicario Generale

– Elezione, 154; figura e compiti, 176; segretario provvisorio del Capitolo Generale in mancanza del Segretario Generale, appendice II, 16.

Vicario Provinciale

– Indice il Capitolo in mancanza del Superiore Provinciale, 209; elezione, 217; compiti, 230.

Vicario della Quasi Provincia

– Nomina e qualità, 242.

Vice Superiore

– Nomina, 175§2e, 237§3, 246§2b; compiti, 255 e 268; consigliere di Casa, 269.

Visita

– Brevi visite ai familiari, 56; a Gesù Sacramentato, 67; del Superiore Generale, 159; notifica della visita, 183; accoglienza del Visitatore, 185; inizio e termine della Visita,

186; visita dell'Economo Generale, 192; visita agli ammalati, 223; visita del Superiore provinciale, 227; visita del Superiore della Quasi Provincia, 244; libro delle visite canoniche, 261; rendicontazioni amministrative durante la visita, 297.

Visitatore

– Nomina con il consenso dei Consiglieri Generali, 172; compiti, 182-186.

Vita religiosa

– Idoneità, 10; cose che indeboliscono la vita religiosa, 26; tema generale del Capitolo, 147; consigliere generale addetto alla vita religiosa, 156; promuovere la vita religiosa, 213; suprema regola della vita religiosa, 278.

Vocazioni

– Segni della vocazione, 9; preghiera per le vocazioni, 11; promozione di una pastorale unitaria a favore di tutte le vocazioni, 84; primato della preghiera nella pastorale per le vocazioni, 88; vivere la vita come vocazione, 93; coltivare germi di vocazione sacerdotale o religiosa, 93; il Parroco promuove e accompagna eventuali vocazioni per l'Istituto, 115.

Indice

Presentazione	5
PARTE PRIMA	
Vita e consacrazione religiosa	
CAPITOLO I	
Identità	17
CAPITOLO II	
La formazione dei Rogazionisti	19
CAPITOLO III	
Voto di Castità	28
CAPITOLO IV	
Voto di Povertà	31
CAPITOLO V	
Voto di Obbedienza	34
CAPITOLO VI	
Voto di obbedienza al Rogate	36

CAPITOLO VII	
Vita fraterna in Comunità	38
CAPITOLO VIII	
Osservanza regolare	47
CAPITOLO IX	
Vita spirituale	51
PARTE SECONDA	
Missione	
CAPITOLO I	
Annunciatori e testimoni del Rogate	61
CAPITOLO II	
A servizio della carità	66
CAPITOLO III	
A servizio delle Missioni	73
CAPITOLO IV	
Servizio pastorale nelle Parrocchie e nei Santuari	76
CAPITOLO V	
Servizio di formazione e animazione dei laici	81
CAPITOLO VI	
Servizio pastorale della comunicazione sociale	84

PARTE TERZA
Struttura e Governo

CAPITOLO I	
Struttura	87
CAPITOLO II	
Il Capitolo generale	93
CAPITOLO III	
Il Governo generale	100
CAPITOLO IV	
Gli Ufficiali generali	116
CAPITOLO V	
La Provincia	124
CAPITOLO VI	
Il Capitolo provinciale	125
CAPITOLO VII	
Il Governo provinciale	130
CAPITOLO VIII	
La Quasi Provincia	140
CAPITOLO IX	
La Comunità locale	149
CAPITOLO X	
Gli Ufficiali locali	160

PARTE QUARTA

L'amministrazione dei beni della Congregazione

CAPITOLO UNICO

Amministrazione generale	165
Amministrazione delle Circoscrizioni	168
Amministrazione locale	169
Amministrazione ordinaria e straordinaria	172
Conclusione	175

APPENDICI

APPENDICE PRIMA:

Norme per la composizione del Capitolo Generale	179
--	-----

APPENDICE SECONDA:

Regolamento del Capitolo Generale	182
--	-----

Indice analitico	203
------------------	-----

Finito di stampare nel mese di giugno 2016
Antoniana Grafiche srl - 00067 Morlupo (Roma)
Tel. 06.9071440 - Fax 06. 9071394